

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

880^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-38

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 39-91

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 93-103

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		DISEGNO DI LEGGE n. 4375:	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Articolo 4 ed emendamento	Pag. 39
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	Articolo 5 ed emendamenti	40
SUL RINVENIMENTO DI DUE BOTTIGLIE INCENDIARIE PRESSO UNA SEDE DELLA CISL A MILANO		Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	41
PRESIDENTE	2	Articolo 6 ed emendamenti	41
DISEGNI DI LEGGE		Articolo 7 ed emendamento	44
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		Articolo 8 ed emendamenti	45
<i>(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (Relazione orale):</i>		Articolo 9 ed emendamenti	50
ANDREOLLI (PPI), f.f. relatore	3, 4, 5 e passim	Articolo 10 ed emendamenti	57
BASSANINI, ministro per la funzione pubblica	3, 4, 5 e passim	Articoli 11, 12 e 13	58
LUBRANO DI RICCO (Verdi)	3, 5, 7 e passim	Articolo 14 ed emendamenti	59
BESOSTRI (DS)	5, 6, 7 e passim	Articolo 15 ed emendamenti	61
STIFFONI (LFNP)	7, 9, 17 e passim	Articolo 16 ed emendamenti	63
MAGNALBÒ (AN)	11, 37	Articolo 17	64
PASTORE (FI)	14, 21, 29 e passim	Articolo 18 ed emendamenti	64
COVIELLO (PPI)	20, 21	Articolo 19 ed emendamenti	67
IULIANO (DS)	22, 27	Articolo 20	69
PIREDDA (CCD)	24, 35	Articolo 21 ed emendamento	69
PARDINI (DS)	28	Articolo 22 ed emendamenti	73
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 7 LUGLIO 2000	38	Articolo 23 ed emendamenti	74
		Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23	75
		Articolo 24 ed emendamenti	75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-Insieme con Di Pietro: Misto-IDP.

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24 e ordini del giorno nn. 900 e 950	Pag. 76	GOVERNO	Trasmissione di documenti	Pag. 94
Proposta di coordinamento	91			
<i>ALLEGATO B</i>		MOZIONI E INTERROGAZIONI		
DISEGNI DI LEGGE		Annunzio		37
Annunzio di presentazione	93	Mozioni		95
Assegnazione	93	Interrogazioni		96

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul rinvenimento di due bottiglie incendiarie presso una sede della CISL a Milano

PRESIDENTE. Esprime la solidarietà del Senato alla CISL, oggetto di un episodio di violenza terroristica rivendicato con un documento firmato «Nucleo proletario rivoluzionario». I nuovi conati del terrorismo non troveranno impreparato lo Stato e la sanguinosa stagione della violenza terroristica non potrà essere riproposta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana è stato votato l'articolo 3, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 4.500 e l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Illustra i suoi emendamenti, in particolare il 5.500, che amplia l'oggetto delle verifiche periodiche della pubblica amministrazione sui tempi di attesa e sulle modalità di accesso agli sportelli.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole sul 5.500 e sul 5.0.500 del Governo e contrario al 5.501.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda con il relatore, invitando il presentatore dell'emendamento 5.501 a non individuare traguardi di miglioramento troppo avanzati per le attuali possibilità delle amministrazioni.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 5.501.

Il Senato approva l'emendamento 5.500 e l'articolo 5, nel testo emendato. Risulta quindi approvato l'emendamento 5.0. 500.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. La proposta del Governo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 6 licenziato dalla Commissione trae origine dall'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di

una modifica dell'articolo 3 del regolamento n. 383 del 1984, attualmente al vaglio della Consiglio di Stato, che recepisce il contenuto del comma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo, invitando il senatore Besostri a ritirare gli emendamenti 6.500, 6.501 e 6.502. Qualora venisse approvata la soppressione del comma 2 i restanti emendamenti del senatore Besostri sarebbero preclusi.

BESOSTRI (*DS*). Accoglie l'invito del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 6.600, 6.503 e 6.504. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti. Viene quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 7.500 e l'articolo 7, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). L'emendamento 8.501 prevede che i lavori della conferenza di servizi debbano sempre concludersi entro 90 giorni, salvo i casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.500, 8.502, 8.503, 8.504, 8.505, 8.506, 8.507, 8.510 e 8.511. Si rimette al Governo sull'8.1000, esprimendo parere contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 8.1000 si intende decaduto.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 8.500 e respinge l'8.501. Vengono successivamente approvati gli identici 8.502, 8.503, 8.504 e 8.505, nonché i successivi 8.506 ed 8.507. Il Senato respinge gli emendamenti 8.508 e 8.509, mentre risultano approvati gli emendamenti 8.510 e 8.511, nonché l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (LFNP). Illustra gli emendamenti 9.514 e 9.517, tendenti a valorizzare il ruolo della regione come indiscussa autorità competente per la pianificazione territoriale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Ritira il 9.500a. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.500, 9.501, 9.502 e 9.503, tra loro identici. Favorevole è anche il parere sugli identici 9.503a, 9.504, 9.505 e 9.506, così come sugli emendamenti 9.511 e 9.513. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 9.510 e 9.1000, tra loro identici, mentre si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 9.1001 e 9.512.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole sul 9.1001 (che se approvato precluderebbe il 9.511 del Governo) e sul 9.512.

MAGNALBÒ (AN). Sottoscrive gli emendamenti 9.501 e 9.504.

A seguito dell'approvazione degli emendamenti 9.500, 9.501, 9.502 e 9.503, tra loro identici, risultano preclusi il 9.501a ed il 9.502a. Il Senato approva poi gli identici 9.503a, 9.504, 9.505 e 9.506, con conseguente preclusione dei successivi 9.507, 9.508 e 9.509.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento 9.510.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 9.1000 decade. Avverte che il senatore Micele ha sottoscritto il 9.1001.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Aggiunge la firma al 9.1001 e ritira il 9.512.

Il Senato approva l'emendamento 9.1001, con conseguente preclusione del 9.511. Risulta quindi approvato l'emendamento 9.513, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti. Il Senato approva l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *ff. relatore*. Esprime parere favorevole sul 10.500, la cui approvazione precluderebbe il 10.501. L'emendamento 10.502 troverebbe più opportuna collocazione come comma aggiuntivo dell'articolo 14.

Il Senato approva l'emendamento 10.500, con conseguente preclusione del 10.501. L'emendamento 10.502 viene approvato, con l'intesa che, in sede di coordinamento, sarà inserito come comma aggiuntivo all'articolo 14. Vengono quindi approvati gli articoli 10, nel testo emendato, 11, 12 e 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE (*FI*). Chiede di esaminare l'emendamento 14.501 assieme al 24.0.505 proposto dal Governo, che ne recepisce gran parte del contenuto.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.500 si intende illustrato.

ANDREOLLI, *ff. relatore*. Esprime parere favorevole sul 14.500 e sulla proposta del senatore Pastore.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda con il relatore, giudicando più opportuno valutare in unica sede emendamenti di contenuto simile in materia di semplificazione delle procedure per la costituzione di nuove società e per altre attività che intervengono nella vita societaria, ricordando che il Governo ha avanzato le sue proposte su sollecitazione dello stesso senatore Pastore.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 14.501 sarà esaminato assieme al 24.0.505.

MAGNALBÒ (*AN*). Sottoscrive l'emendamento 14.501.

Il Senato approva l'emendamento 14.500 e l'articolo 14, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Illustra l'emendamento 15.504, che esclude dalla delegificazione la disciplina degli interventi per il sostegno finanziario dei processi di internazionalizzazione delle imprese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 15.504, mentre ritiene che i restanti emendamenti siano assorbiti dal 24.0.505 del Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, gli emendamenti 15.500, 15.501, 15.502 e 15.503 si intendono ritirati.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Esprime parere contrario sul 15.504, che non appare coerente con la natura interpretativa del provvedimento.

Il Senato respinge l'emendamento 15.504 ed approva l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). Illustra i propri emendamenti, tendenti ad evitare decisioni dal centro e senza l'accordo delle regioni in materia di costruzione di strade e autostrade.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È contrario agli emendamenti 16.500 e 16.501, è favorevole al 16.505, mentre si rimette al Governo sul 16.502, sul 16.503 e sul 16.504.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Gli emendamenti dei senatori Tirelli e Stiffoni sono forse determinati da un equivoco, in quanto la norma intende rendere più semplice la classificazione delle strade attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il Governo è invece favorevole al 16.503 e contrario agli altri emendamenti.

Il Senato respinge il 16.500 e il 16.501, mentre approva il 16.502 e il 16.503.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Ritira il 16.504.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, il 16.505 decade.

Il Senato approva quindi l'articolo 16, nel testo emendato, nonché l'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COVIELLO (*PPI*). In qualità di Presidente della 5ª Commissione permanente, poiché la Commissione non ha avuto il tempo di esprimere un parere sul 18.100 (Nuovo testo), che suscita non poche perplessità, chiede

un eventuale accantonamento dell'articolo affinché la Commissione lo possa esaminare.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Comprendendo le perplessità avanzate, ritira il 18.100 (Nuovo testo), confermando il precedente emendamento soppressivo dell'articolo, onde presentare eventualmente presso l'altro ramo del Parlamento una migliore formulazione dell'articolo 18.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole al 18.100, che precluderebbe il 18.500.

Il Senato approva il 18.100, soppressivo dell'intero articolo; è pertanto precluso il 18.500.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE (FI). Illustra i propri emendamenti.

STIFFONI (LFNP). Illustra il 19.501.

IULIANO (DS). Dà conto delle proprie proposte emendative, avanzando perplessità circa la copertura del comma 3 dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Il 19.506 (Nuovo testo) si intende illustrato.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole agli emendamenti 19.500, 19.502, 19.503, 19.504 e 19.506 (Nuovo testo), mentre è contrario agli altri emendamenti.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda con il relatore, sottolineando la notevole diffusione ormai esistente degli strumenti informatici. Ritiene peraltro infondata la preoccupazione sulla copertura della norma di cui al comma 3, data la competenza della Presidenza del Consiglio.

PIREDDA (CCD). Occorrerebbe però che il processo di innovazione mediante l'adozione degli strumenti informatici avvenisse in maniera più graduale, in particolare per i piccoli comuni.

Il Senato approva l'emendamento 19.500; respinge invece il 19.501, mentre sono approvati gli emendamenti 19.502, 19.503 e 19.504; risulta quindi precluso il 19.505. È poi approvato il 19.506 (Nuovo testo), mentre viene respinto il 19.507. È infine approvato l'articolo 19, nel testo emendato, nonché l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 21.500, nonché l'articolo 21, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole al 22.1000.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. È favorevole al 22.500.

Il Senato approva il 22.500 e il 22.1000, nonché l'articolo 22, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). Illustra il 23.500.

IULIANO (*DS*). Dà conto del 23.501, precisando che esso mira a velocizzare le spese necessarie.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È contrario al 23.500 e favorevole al 23.501.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda.

Il Senato respinge il 23.500; approva poi il 23.501, nonché l'articolo 23, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Il 23.0.500 è stato ritirato dal Governo. Passa quindi all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). Sottoscrive gli emendamenti 24.500 e 24.501, che considera illustrati.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È contrario ai due emendamenti.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda.

Il Senato respinge i due emendamenti ed approva l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 24, che si considerano tutti illustrati.

PARDINI (*DS*). Ritira il 24.0.515 (Nuovo testo).

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole al 24.0.502, al 24.0.503, al 24.0.504 e al 24.0.505. Ritiene poi che il 24.0.506 (Nuovo testo) sia assorbito dal 24.0.502. È contrario al 24.0.508, al 24.0.509, al 24.0.510 e al 24.0.511 (Nuovo testo), si rimette al Governo sul 24.0.512 (Nuovo testo), mentre è favorevole al 24.0.513 e al 24.0.514. È invece contrario al 24.0.516 e al 24.0.1000.

PASTORE (*FI*). Concordando con il relatore, ritira il 24.0.506 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Il 24.0.516 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 950. (*v. Allegato A*).

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È contrario anche all'ordine del giorno.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi favorevole al 24.0.500 (Nuovo testo) e al 24.0.512 (Nuovo testo), mentre ritiene da modificare il 24.0.514.

Il Senato approva il 24.0.500 (Nuovo testo).

PASTORE (*FI*). È perplesso sulla formulazione del 24.0.501, che prevede una norma generale in materia di interpretazione della legge. Invita pertanto ad una riflessione sull'eventualità di uno spostamento della collocazione di tale norma.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Accogliendo le osservazioni del senatore Pastore, invita il relatore a ritirarlo.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Lo ritira.

Il Senato approva il 24.0.502 ed il 24.0.503.

PASTORE (*FI*). Suggerisce una correzione da apportare al 24.0.504.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Accoglie il suggerimento e modifica l'emendamento. (*v. Allegato A*).

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole alla proposta.

Il Senato approva quindi il 24.0.504 (Nuovo testo) e il 24.0.505; di conseguenza risulta assorbito l'emendamento 14.501.

PASTORE (FI). Ritira gli emendamenti 24.0.506 (Nuovo testo) e 24.0.510.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 24.0.508 e 24.0.509, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, sono improcedibili.

Il Senato respinge il 24.0.511 (Nuovo testo), mentre approva il 24.0.512 (Nuovo testo) ed il 24.0.513.

BESOSTRI (DS). Apporta una modifica al 24.0.514. (v. *Resoconto stenografico*).

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concorda.

PASTORE (FI). In quanto contrario ad ogni forma di delega, il Gruppo FI voterà contro l'emendamento.

BESOSTRI (DS). Poiché è stato già approvato l'1.Tab.A.502, trasforma l'emendamento 24.0.514 nell'ordine del giorno n. 900. (v. *Allegato A*).

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Conferma il parere favorevole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 900, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

BESOSTRI (DS). Dato il parere contrario espresso sull'ordine del giorno n. 950, ne chiede l'accoglimento come raccomandazione.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. È favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 950, accolto come raccomandazione dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge infine il 24.0.1000.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PASTORE (FI). Pur confermando il giudizio di progressivo miglioramento del disegno di legge, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

PIREDDA (CCD). Bisogna dare atto al ministro Bassanini del forte impulso impresso al processo di riorganizzazione amministrativa dello Stato basato sulla semplificazione burocratica. Nel dichiarare il voto favorevole del CCD, sollecita il Governo a vigilare sugli effetti dell'introduzione delle nuove leggi e soprattutto sull'emanazione dei regolamenti, in particolare da parte delle regioni, che talvolta vanificano le innovazioni legislative. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

MAGNALBÒ (AN). Il suo Gruppo si asterrà.

STIFFONI (LFNP). Annuncia il voto contrario della Lega Nord al provvedimento.

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di coordinamento n. 1 (*v. Allegato A*); trattandosi di una modifica meramente formale, non facendosi osservazioni, si intenda accolta.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere all'ulteriore coordinamento eventualmente necessario.

BOSI, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Rinvia l'esame del disegno di legge n. 4336-*bis* ad altra seduta e comunica l'ordine del giorno della seduta del 7 luglio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 18,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bernasconi, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpinelli, Cecchi Gori, Cossiga, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Fassone, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Monticone, Occhipinti, Parola, Passigli, Pellegrino, Petrucci, Piloni, Rognoni, Ronchi, Taviani, Vedovato, Volcic, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Dolazza, Lauricella, Martelli, Provera, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Bonatesta, Bucci, Conte, De Zulueta e Duva, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Migone, per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; Di Benedetto, Gubert, Manca, Murineddu e Nieddu, per l'attività della Commissione difesa; Lorenzi, per partecipare ai lavori dell'Associazione Euroscienze; De Luca Athos, per partecipare, come osservatore, alle varie fasi del procedimento elettorale in Messico.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sul rinvenimento di due bottiglie incendiarie presso una sede della CISL a Milano

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, all'alba di stamani due bottiglie incendiarie sono state rinvenute dinanzi all'entrata della sede della CISL a Milano in via Tadino.

In mattinata il fatto è stato rivendicato con un lungo documento firmato «Nucleo proletario rivoluzionario» recante la stella a cinque punte delle Brigate rosse.

In esso si teorizza l'attacco alla CISL in quanto promotrice del Patto per il lavoro di Milano, collocandosi così in una linea di logica consequenzialità con altri recenti documenti legati alla cosiddetta «offensiva D'Antona» a poco più di un anno dal vile assassinio di Massimo D'Antona stesso.

Sono certo di interpretare il sentimento di tutti nell'esprimere la solidarietà del Senato, e mia personale, alla CISL, oggetto di questo episodio di violenza terroristica.

I nuovi conati del terrorismo non troveranno impreparate le forze dell'ordine e gli apparati di sicurezza dello Stato, che sapranno reagire con fermezza e decisione per stroncare sul nascere qualsiasi ulteriore tentativo di destabilizzare le istituzioni democratiche.

La democrazia repubblicana ha già consegnato all'archivio della storia la stagione del terrorismo, pagando un alto prezzo di vite umane.

Quella stagione, sono certo, non ritornerà più.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n.4375.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi è stato approvato l'articolo 3.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Do per illustrato l'emendamento 4.500.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 5.500 e 5.501.

L'emendamento 5.500 è finalizzato ad ampliare l'oggetto delle verifiche che le amministrazioni sono tenute ad effettuare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli utenti e degli uffici a diretto contatto con il pubblico. Oltre alla definizione e alla pubblicità dei tempi massimi di attesa degli utenti, le verifiche, se si approvasse l'emendamento 5.500, riguarderanno anche la pubblicità delle modalità di accesso e dei termini per la conclusione dei procedimenti, delle procedure

di reclamo degli utenti e delle iniziative in materia organizzativa adottate al fine di permettere agli uffici di fornire informazioni, anche per via telematica o telefonica, e di recapitare atti e documenti al domicilio dell'utente, e così al fine di consentire agli utenti l'invio di documenti per posta, per *fax* o per via telematica.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 5.501, in Commissione affari costituzionali avevo presentato un emendamento al comma 4, finalizzato a sostituire la parola «gradualmente» alle altre «ove possibile» e avevo anche previsto l'eventuale fissazione di un termine, pur sempre successivamente prorogabile, all'occorrenza, che vincolasse maggiormente le amministrazioni pubbliche ad adottare le misure organizzative e innovative indicate al citato comma 4, di così grande impatto semplificatorio per i cittadini utenti.

In Commissione è stata adottata una soluzione di compromesso rappresentata, appunto dalla semplice aggiunta al testo della parola «gradualmente». Ciò mi spinge a sottoporre all'Assemblea la valutazione circa l'opportunità di sopprimere le parole «ove possibile», in modo da lasciare soltanto la parola «gradualmente».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Sull'emendamento 5.500 esprimo parere favorevole, mentre resta il parere contrario sull'emendamento 5.501, secondo quel che è stato detto in Commissione affari costituzionali.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Il Governo condivide le intenzioni e i propositi del senatore Lubrano di Ricco, ma ritiene che si debba anche tener conto della situazione in cui si trovano le nostre amministrazioni.

Stiamo ponendo loro dei traguardi di miglioramento: non possiamo, però, fissarli a un livello così avanzato da rischiare poi che le amministrazioni non riescano a raggiungerli. Con gli ulteriori miglioramenti che derivano dall'emendamento 5.500, presentato dal collega Lubrano di Ricco, noi spingiamo tali traguardi assai avanti nel funzionamento al servizio dei cittadini.

La soppressione di quell'«ove possibile» del comma 4 dell'articolo 5, proposta con l'emendamento 5.501, mi sembra invece imporre in alcuni casi regole che le amministrazioni rischiano di non essere in grado di osservare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.501.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, a seguito delle precisazioni del signor Ministro e tenendo conto delle considerazioni da lui espresse circa le difficoltà che incontrerebbe l'approvazione dell'emendamento 5.501, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, che si dà per illustrato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BESOSTRI. Signor Presidente, li do per illustrati.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, penso che sia utile illustrare l'emendamento 6.504.

Con esso, proponiamo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 6, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, poiché in realtà introduce nel provvedimento una modifica dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

In Commissione ci eravamo posti il problema che derivava, rispetto al nostro sistema delle fonti, da questa rilegificazione dovuta all'esigenza di modificare una norma regolamentare. Proponiamo dunque di abrogare questo comma perché nel frattempo il Consiglio dei ministri ha approvato una modifica del suddetto regolamento, esattamente nel senso del testo proposto dalla Commissione, che è già stata trasmessa al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Sta per scadere il termine previsto dalla legge n. 127 del 1997 per l'espressione di tale parere.

Posso quindi affermare che entro la fine del mese il testo del comma 2 dell'articolo 6 diverrà regolamento, così otterremo il risultato prima, evitando di rilegificare ciò che oggi è disciplinato con regolamento.

Per questa ragione proponiamo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, avendo risolto il problema –

credo – nel senso indicato dalla Commissione, ma in modo anche più corretto dal punto di vista del sistema delle fonti.

Do per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.500, 6.501 e 6.502, presentati dal collega Besostri, perché riteniamo preferibile mantenere le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, l'emendamento 6.502, che estende ulteriormente il periodo previsto da 15 a 30 giorni, non ci sembra opportuno.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo; conseguentemente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.505 e 6.506, che si riferiscono al comma 2, che invece riteniamo giusto venga soppresso, così come proposto dall'emendamento 6.504, presentato dal Governo.

Invito dunque il collega Besostri a considerare l'opportunità eventualmente di ritirarli, altrimenti il parere rimane contrario.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.500, 6.501 e 6.502.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.600, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.503, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.504, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione gli emendamenti 6.505 e 6.506 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un solo emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

BESOSTRI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 7.500, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.500, 8.508 e 8.509.

STIFFONI. Signor Presidente, l'emendamento 8.501 intende precisare che in ogni caso i lavori della conferenza devono concludersi in 90 giorni, fatti salvi i casi in cui sia richiesta la procedura di cui al comma 4; altrimenti, ai sensi del primo periodo del comma 3, le amministrazioni che vi partecipano potranno stabilire termini anche più lunghi per l'adozione della decisione conclusiva.

Riteniamo indispensabile l'approvazione di questo emendamento dal momento che, almeno da quanto sostiene il Governo, il presente disegno di legge ha proprio lo scopo di accelerare i tempi oggi richiesti per la conclusione del procedimento della conferenza dei servizi.

Do per illustrato l'emendamento 8.507.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.502, 8.503, 8.504 e 8.1000 si intendono illustrati.

GIARETTA Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.505.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.506.

BESOSTRI Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.510 e 8.511.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.500, sugli identici 8.502, 8.503, 8.504 e 8.505 nonché sugli emendamenti 8.506, 8.507, 8.510 e 8.511.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 8.501, 8.508, 8.509. Anche sull'emendamento 8.1000 il parere è contrario; comunque, mi rimetto al Governo.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.500, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.501, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 8.502, presentato dai senatori Pardini e Rigo, identico agli emendamenti 8.503, presentato dai senatori Pastore e Schifani, 8.504, presentato dai senatori Napoli Roberto e Nava, e 8.505, presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.506, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.507, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.508, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 8.509, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori.

Non è approvato

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 8.1000, presentato dal senatore Carcarino, è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 8.510, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.511, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 9.500, 9.501, 9.503, 9.503a, 9.504, 9.1000 e 9.1001 si intendono illustrati.

GIARETTA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.502 e 9.506.

ANDREOLLI, *f.f. relatore* Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.500a.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.501a, 9.509, 9.511 e 9.513.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.502a, 9.507, 9.508, 9.510 e 9.512.

STIFFONI. Signor Presidente, con l'emendamento 9.514 chiediamo la sostituzione del capoverso 5.

Relativamente alle opere di interesse statale, il capoverso 5 del comma 1 dell'articolo 9 prevede il superamento del dissenso espresso dalle regioni in sede di conferenza dei servizi con una deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Riteniamo che la disposizione sia grave, tenuto conto che il dissenso espresso dalla regione nella conclusione di un procedimento in seno alla conferenza dei servizi è senz'altro frutto della totale impossibilità di trovare un accordo diverso nell'ambito della conferenza medesima.

Il nostro Gruppo non condivide assolutamente il capoverso 5 così come formulato. D'altra parte, non si può proporre la soppressione di

tale capoverso, poiché l'applicazione del solo capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 9 consentirebbe il superamento del dissenso della regione quale amministrazione pubblica attraverso la procedura del silenzio-assenso, trascorsi 30 giorni dall'avvio della determinazione positiva al Presidente del Consiglio dei ministri; ciò sarebbe ancor più grave in quanto si equiparerebbe la regione, quale indiscussa autorità competente per la pianificazione territoriale, a qualsiasi altra amministrazione pubblica.

In alternativa all'emendamento che ho appena illustrato, interamente sostitutivo del capoverso 5, l'emendamento 9.517 intende almeno precisare che l'eventuale determinazione positiva della conclusione del procedimento da parte del Consiglio dei ministri deve comunque tener conto delle richieste avanzate dalla regione, quale indiscussa autorità competente per la pianificazione territoriale. Tra l'altro, il capoverso 5 si applicherebbe indistintamente a tutte le opere, grandi e piccole, permettendo così di scavalcare le opposizioni delle regioni nella realizzazione delle opere di interesse statale.

La mancata approvazione dell'emendamento dimostrerebbe le forti contraddizioni che caratterizzano l'attuale maggioranza, se si pensa che pochi giorni fa, durante il dibattito alla Camera sulla proposta di legge Berlusconi-Bossi per la realizzazione delle infrastrutture strategiche (Atto Camera n. 6807), la stessa maggioranza ha accusato duramente la Lega e il Polo di voler scavalcare gli interessi degli enti locali in riferimento ad opere strategiche approvate dal Parlamento e considerate indispensabili per lo sviluppo economico del Paese, proposte dalle stesse regioni e promosse da precise esigenze locali.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento 9.515 si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.516 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *ff. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.500, identico agli emendamenti 9.501, 9.502 e 9.503.

Ritiro l'emendamento 9.500a ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.501a, presentato dal Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.502a e parere favorevole sull'emendamento 9.503a, identico agli emendamenti 9.504, 9.505 e 9.506.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 9.507 e 9.508 e favorevole sull'emendamento 9.509.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.510 e 9.1000, di contenuto identico, altrimenti il mio parere è contrario.

Sull'emendamento 9.1001 mi rimetto al Governo, tenuto conto dell'emendamento 9.511, presentato dal Governo, sul quale esprimo parere favorevole. Il mio parere è favorevole anche sugli emendamenti 9.512 e

9.513. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 9.514, 9.515, 9.516 e 9.517.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

Sull'emendamento 9.1001, presentato dal senatore Carcarino, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, e sull'emendamento 9.512, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Ronchi, il Governo è favorevole al loro accoglimento.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 9.501 e 9.504.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi sembra che vi sia qualche problema relativamente agli emendamenti 9.1001 e 9.511. Poiché approvando l'emendamento 9.1001 si sostituisce l'intero capoverso 4 del comma 1, emerge una difficoltà di raccordo con l'emendamento 9.511, presentato dal Governo, che propone una modifica del capoverso 4 nel testo originario.

Vorrei capire come il Governo intende conciliare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Ministro Bassanini, come replica al senatore Andreolli?

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, è evidente che l'approvazione dell'emendamento 9.1001, presentato dal senatore Carcarino, precluderà l'emendamento 9.511, presentato dal Governo.

L'ordine delle votazioni comporta questo e nell'esprimere il mio parere sono stato consapevole di questi effetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dai senatori Pardini e Rigo, identico agli emendamenti 9.501, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, 9.502, presentato dal senatore Giaretta, e 9.503, presentato dai senatori Napoli Roberto e Nava.

È approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 9.501a e 9.502a. Ricordo che l'emendamento 9.500a è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.503a, presentato dai senatori Pardini e Rigo, identico agli emendamenti 9.504, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, 9.505, presentato dai senatori Napoli Roberto e Nava, e 9.506, presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

Conseguentemente, sono preclusi gli emendamenti 9.507, 9.508 e 9.509.

Gli emendamenti 9.510 e 9.1000 sono identici nel contenuto.

Senatore Lubrano di Ricco, vorrei sapere se accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 9.510.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1000, stante l'assenza del presentatore, si intende decaduto.

Comunico che il senatore Micele ha aggiunto la firma all'emendamento 9.1001.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, poiché l'emendamento presentato dai senatori Carcarino e Micele è di contenuto identico, salvo la diversa formulazione, all'emendamento 9.512, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Ronchi, ritengo più opportuno che le firme di questi ultimi confluissero nell'emendamento 9.1001.

I due emendamenti sono analoghi, salvo che l'emendamento 9.1001 è stato formulato come sostitutivo del capoverso 4 del comma 1, mentre l'emendamento 9.512 come parzialmente sostitutivo; in ogni caso, il contenuto di entrambi è identico.

Credo, quindi, sia meglio considerare l'emendamento 9.1001 firmato da tutti i senatori che hanno presentato l'emendamento 9.512.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, aderisce alla richiesta avanzata dal Governo?

LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente, aderisco, ma essendo il solo a essere presente, firmo solo io. Ritiro pertanto l'emendamento 9.512.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1001, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori.

È approvato.

A seguito di tale votazione è precluso l'emendamento 9.511.
Metto ai voti l'emendamento 9.513, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito di tale votazione sono preclusi gli emendamenti 9.514, 9.515, 9.516 e 9.517.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'emendamento 10.500 si dà per illustrato.

BESOSTRI. Gli emendamenti 10.501 e 10.502 si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.500 e contrario sull'emendamento 10.501, perché è di fatto precluso.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.502, sebbene il parere è favorevole, ritengo la sua collocazione naturale nell'ambito dell'articolo 14.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito di tale votazione è precluso l'emendamento 10.501.

Se il relatore e il Governo esprimeranno parere favorevole, dopo la sua votazione, in sede di coordinamento, l'emendamento 10.502 potrebbe essere trasferito all'articolo 14.

Metto ai voti l'emendamento 10.502, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. L'emendamento 14.500 si illustra da sé.

PASTORE. Intervengo solo per dare atto che gran parte del contenuto dell'emendamento 14.501 è stata inserita nell'emendamento presentato dal Governo e formulato come articolo aggiuntivo, perchè entrambi perseguono la stessa finalità.

Poiché ritengo che l'emendamento presentato dal Governo sia più completo, sono disponibile a ritirare il mio emendamento. Tuttavia, per motivi procedurali forse è più opportuno che l'emendamento venga trasferito tra gli aggiuntivi e votato in quella sede per evitare che si possa incorrere in incidenti procedurali. Forse dal punto di vista procedurale è più corretto seguire questo metodo.

L'emendamento del Governo che tratta lo stesso argomento affrontato dal mio è il 24.0.505. Quindi, chiedo al Presidente di valutare la possibilità di spostare l'esame del mio emendamento in quella sede.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a questa proposta che consente di valutare in un'unica sede gli emendamenti che hanno un contenuto simile. Del resto, questo blocco di emendamenti, che riguardano la semplificazione tanto delle procedure di costituzione delle società, quanto di una serie di attività e di provvedimenti che intervengono nella vita della società, è stato presentato su proposta originaria del senatore Pastore che in Commissione sollecitò il Governo ad esaminare tale materia e a formulare emendamenti ad essa.

In quella sede io stesso suggerii al senatore Pastore di formulare anche suoi emendamenti perché ovviamente il Ministro per la funzione pubblica, dovendo rimettersi poi alla collegialità del Governo, non poteva certo sapere in quella sede che in Aula sarebbero stati presentati emendamenti da parte del Governo.

Effettuato questo lavoro e verificata in sede collegiale la disponibilità del Governo, abbiamo presentato una serie di emendamenti che recepiscono l'*input* del senatore Pastore e che in alcuni casi risultano quindi sovrapposti o simili a quelli da lui presentati.

Sotto questo profilo mi sembra opportuno trasferire le sue osservazioni nell'ambito dell'articolazione degli emendamenti presentati dal Governo che, come ho già detto, costituiscono una serie di nuove semplificazioni.

In ogni caso do atto del fatto che questo lavoro è stato portato a termine dal Governo su precisa sollecitazione di un esponente dell'opposizione, il quale fin dall'inizio ha dimostrato di poterci offrire un valido contributo in questo lavoro di semplificazione.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere la mia firma sull'emendamento del senatore Pastore.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.500 e concordo su quanto è stato testé detto dal Ministro sull'emendamento 14.501 che risulterebbe assorbito nell'emendamento 24.0.505.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.500, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

L'emendamento 14.501 verrà pertanto votato dopo l'emendamento 24.0.505.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. L'articolo 15 dispone la delegificazione delle leggi vigenti in materia di interventi pubblici a favore delle imprese con la possibilità di modificare anche la tipologia e la misura delle agevolazioni attualmente previste.

L'emendamento che ho presentato è finalizzato a precisare che sono escluse dalla delegificazione prevista le leggi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese in quanto, soprattutto in materia di commercio con l'estero, sono numerosi i casi in cui leggi vigenti rin-

viano ad un regime di aiuto disciplinato da accordi internazionali o rimettono a specifiche deliberazioni del CIPE l'individuazione delle tipologie e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili a finanziamento.

Quindi, tali leggi non si prestano ad essere delegificate.

Su tale questione gradirei un pronunciamento del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 15.500, 15.501, 15.502 e 15.503, di identico contenuto, vorrei sottolineare che essi sono assorbiti dall'emendamento 24.0.505, di contenuto analogo all'emendamento 14.501, presentato dal senatore Pastore.

Invito, pertanto, i proponenti a considerare tali emendamenti assorbiti nell'emendamento governativo; è lo stesso ragionamento che ha fatto il signor Ministro.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 15.504.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 15.500, 15.501, 15.502 e 15.503 si intendono ritirati, in quanto assorbiti dall'emendamento 24.0.505.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.504, perché esso tende a limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 15 agli interventi pubblici a favore delle imprese per lo sviluppo di attività produttive in ambito nazionale e non genericamente agli interventi pubblici a favore delle imprese. Quindi, esso non appare coerente con la natura di un testo che ha essenzialmente funzione interpretativa e che non intende introdurre una limitazione di questo genere *ex novo*, che lo porterebbe assai oltre le sue intenzioni originarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.504, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, abbiamo presentato tre emendamenti all'articolo 16, uno soppressivo, uno sostitutivo e uno chiaramente emendativo del testo proposto.

Per quanto riguarda la sostituzione dell'articolo, vorrei sottolineare che la disciplina per la realizzazione delle opere autostradali è contenuta nell'articolo 18 del disegno di legge sull'apertura e la regolazione dei mercati, approvato di recente dal Senato e attualmente in discussione alla Camera.

Il mantenimento del presente articolo non solo creerebbe confusione normativa ma sembrerebbe indirizzato a consentire la possibilità di modificare la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, di recente individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Una tale procedura, a nostro avviso, non è condivisibile in quanto, se applicata, scavalcherebbe gli interessi di una sola regione.

Proponiamo pertanto la sostituzione dell'articolo 16 con l'emendamento 16.501 che abbiamo proposto. Le norme di cui si chiede l'abrogazione prevedono il divieto di costruire nuove autostrade. Il nostro Gruppo, come dicevo prima, ha già espresso la sua contrarietà al testo approvato da quest'Aula sulla disciplina per la realizzazione delle opere autostradali, contenuta appunto nell'articolo 18 del disegno di legge sulla regolamentazione dei mercati.

Il testo approvato dalla maggioranza, a causa di una serie di compromessi tra la sinistra e i Verdi, impedisce invece la costruzione di nuove autostrade, legandola all'inserimento delle varie opere nel programma triennale dell'ANAS, nonché nel Piano generale dei trasporti, che ancora ad oggi non è stato presentato alle Camere.

Il Gruppo della Lega Nord ritiene che per la costruzione di nuove autostrade occorra procedere ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994, che affidano al Ministro dei lavori pubblici, previa delibera CIPE, l'approvazione del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete viaria e autostradale dello Stato e di quella data in concessione, previ accordi con le regioni interessate e nei limiti delle risorse stabilite dalla legge finanziaria.

In realtà, la legge che stabilisce la procedura esiste: occorre soltanto superare il divieto della costruzione di nuove autostrade abrogando le relative disposizioni, ossia l'articolo 11 della legge n. 287 del 1971 e l'articolo 18-*bis* della legge n. 492 del 1975, norme ormai anacronistiche introdotte in un'epoca di crisi economica, anche per limitare l'allora facile ricorso alla concessione senza procedure di gara.

L'emendamento 16.502, qualora siano respinte le precedenti proposte, intende attribuire il giusto peso alla volontà della regione nel caso in cui si ravvisasse la necessità di modificare la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, ultimamente definita con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

LUBRANO di RICCO. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.505 è da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f. f. relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.500 e 16.501. L'orientamento sugli emendamenti 16.502, 16.503 e 16.504 è favorevole, ma mi riservo di sentire il parere del Governo. Sull'emendamento 16.505 il parere è favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica.* Signor Presidente, avendo ascoltato i colleghi della Lega, penso che siano sorti alcuni equivoci.

Sulla base della legge n. 59 del 1997 si è provveduto ad una nuova e consistente classificazione, che ha demandato alla competenza delle regioni e delle provincie circa il 60 per cento della rete stradale nazionale.

L'articolo 16 in esame tende a rendere più fluide, rispetto all'attuale disciplina, ulteriori modificazioni della classificazione delle strade d'interesse nazionale in nazionali, regionali, provinciali e locali, prevedendo la possibilità di provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia.

Gli interessi nazionali sono per così dire garantiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre gli interessi delle regioni sono garantiti dalla necessità dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; si prevede dunque che, una volta raggiunto l'accordo, il meccanismo sia semplice e rapido.

Il collega Lubrano di Ricco ha ragione, quando afferma che tutto ciò non può incidere sulle norme vigenti in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali; ciò è implicito ma, poiché *quod abundat non vitiat*, il Governo non è contrario all'inserimento di tale puntualizzazione. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento 16.503.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, la mia impressione è che siano stati formulati senza rendersi conto che gli interessi nazionali e quelli regionali sono già garantiti da questa procedura. Se poi si vuol prevedere che un tronco stradale nazionale, con gli oneri relativi, non possa essere trasferito alla competenza regionale senza la proposta o il consenso della regione, il Governo non è contrario. Tale esplicitazione richiederebbe tuttavia una diversa formulazione, prevedendo la necessità del consenso della regione per attribuire ad essa competenze, responsabilità e oneri.

Il Governo ritiene che la regione sia già garantita dal fatto che normalmente, nella Conferenza Stato-regioni si tiene conto anche dell'opinione della regione interessata e non solo di una valutazione generale del sistema delle regioni. Se però questa è la preoccupazione, il Governo

non è contrario al fatto che ciò venga esplicitato, prevedendo che, laddove si tratta di trasferire alla regione una strada classificata di interesse nazionale, occorre il consenso della regione interessata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.500, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 16.501, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 16.502, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.503, presentato dai senatori Lubrano di Ricco e Sarto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.504.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, francamente penso che l'emendamento 16.504 sia in contrasto con la *ratio* del testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Noi tutti abbiamo sostenuto in varie sedi di essere per un federalismo a geometria variabile. Ritengo sia errato pensare che si debbano applicare criteri omogenei al territorio nazionale – non è stato fatto finora nell'importante provvedimento di riclassificazione delle strade – anche quando vi è il convergente interesse del Governo della regione interessata alla riclassificazione o alla «sclassificazione» di un tronco stradale.

Abbiamo voluto introdurre una procedura più flessibile e più rapida, e prevedere che si debbano introdurre criteri tecnici omogenei vuol dire andare in senso contrario. Sulla base di criteri tecnici omogenei non sarebbe stata possibile l'operazione realizzata, che ha visto trasferire molte più strade alle regioni del Nord, perché le hanno volute, rispetto alle regioni del Sud, dal momento che queste ultime hanno ritenuto che ciò fosse più opportuno.

Pertanto, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 16.504.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, ha ascoltato le osservazioni del Ministro?

LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente, e ritiro l'emendamento 16.504.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 16.505 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 18.500.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, ho ricevuto solo pochi minuti fa il nuovo testo dell'emendamento 18.100, presentato dal Governo, e non potendo riunire la Commissione sul momento la prego di accantonarlo.

Tra l'altro, personalmente l'emendamento mi lascia perplesso. Infatti, esso presenta una procedura di soppressione di leggi vigenti da attuarsi tramite regolamento, da adottare su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'ambiente, che definisce l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa.

Ritengo che questa procedura di soppressione comporti un'eccessiva semplificazione senza individuare le leggi e i capitoli – così come abbiamo spesso fatto nell'ambito della legge finanziaria – da cui attingere risorse per finanziare tale procedimento.

Personalmente – ripeto – questo emendamento mi lascia perplesso. Pertanto, vorrei riunire la Commissione per avere la possibilità di esprimere un pensiero compiuto. Tuttavia, non avendo la possibilità di convocare *ad horas* la Commissione, chiedo l'accantonamento dell'emendamento o il rinvio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Udito il presidente Coviello, se il presidente Mancino lo consente, il Governo manterrebbe il suo emendamento soppressivo originario, riservandosi di presentare eventualmente alla Camera una formulazione del testo dell'articolo 18 adeguatamente ponderata. Le esigenze prospettate dal presidente Coviello in questa sede sono ovviamente meritevoli di attenzione; il testo dell'emendamento sostitutivo è pervenuto al sottoscritto poche ore fa, e non penso che questo testo possa essere blindato alla Camera; sia pure, io spero, con un numero contenuto di modifiche, esso tornerà al Senato.

Ritengo pertanto che sia possibile per il Governo formulare un testo sostitutivo dell'articolo 18 con un'adeguata riflessione nel corso dell'esame alla Camera, e il Senato lo esaminerà in seconda lettura.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, l'indicazione del Governo mi pare opportuna e di buon senso.

PRESIDENTE. Noi mettiamo a verbale che, eventualmente soppresso l'articolo 18, il Governo valuterà le conseguenze.

COVIELLO. Il Governo comunque mantiene l'emendamento soppressivo: quello rimane valido.

PRESIDENTE. Certo, dobbiamo mettere in votazione l'emendamento 18.100, che è soppressivo dell'articolo.

Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta avanzata dal Governo.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Il relatore si conforma alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.100, presentato dal Governo, soppressivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 18.500 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 19.500 si dovrebbe illustrare da sé; però, siccome avevo presentato lo stesso emendamento in Commissione e forse non è stato compreso, lo illustro brevemente in questa sede.

A me sembra che quando si stabilisce un termine di decorrenza non si dica «entro il 31 dicembre 2000», ma «a decorrere dal 1° gennaio 2001». Non si tratta di un termine finale, ma di un termine iniziale, per cui mi pare opportuno che venga modificata l'indicazione testuale.

Secondo l'attuale testo, entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare determinati bandi e avvisi di gara; in effetti, sono tenute a pubblicare a decorrere da, non entro. È chiaro che le amministrazioni devono attrezzarsi entro quella data per poter pubblicare, e probabilmente questa era l'intenzione dell'estensore della norma.

Per quanto riguarda gli emendamenti 19.502 e 19.503, fermo restando il mantenimento della disciplina della pubblicità legale solo per i bandi e gli avvisi di gara al di fuori della normativa europea, essi tendono a rendere obbligatoria la pubblicazione su apposito sito informatico anche di quelli previsti dalla normativa europea. Quindi, la pubblicità su sito informatico, secondo gli emendamenti in esame, viene fatta per tutti i bandi, ma naturalmente l'efficacia di pubblicità legale si ha soltanto per quelli non europei. Questo era lo scopo dei miei due emendamenti.

STIFFONI. Signor Presidente, con il nostro emendamento 19.501 intendiamo estendere la pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico anche agli altri soggetti o concessionari interessati dagli appalti pubblici.

IULIANO. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, anche perché ho ascoltato con attenzione quanto il ministro Bassanini ha dichiarato questa mattina sull'articolo 19 e sulla necessità di modernizzare il sistema dei bandi di gara.

Sono assolutamente d'accordo sul principio di modernizzazione che introduce la pubblicazione su sito informatico per tutti i bandi e gli avvisi di gara che non rientrano nella disciplina comunitaria, ma non riesco a capire l'eccezione che si fa per i quotidiani e i periodici. Le tariffe necessarie per tali periodici sono dell'ordine di svariati milioni per ogni modulo, e questa è un modo surrettizio di sostegno assistenziale obbligatorio alla carta stampata. Il costo però non può gravare sugli enti locali, soprattutto su quelli di piccole dimensioni.

Per non parlare, poi, del malcostume ricorrente che induce la carta stampata ad essere, per così dire, più gentile e attenta nei confronti di quegli enti che utilizzano le loro testate per la pubblicazione degli avvisi di gara. In questo settore mi pare che si stia diffondendo un vero e proprio mercato immorale.

In merito all'emendamento 19.505, rilevo che il comma 2 dell'articolo 19, che di fatto abolisce uno storico ed efficace strumento dei comuni, cioè l'albo pretorio, lede i diritti di una miriade di fornitori e di piccole imprese artigiane, che dovrebbero utilizzare solo il sito informatico per conoscere i bandi di gara per forniture e lavori.

È vero che lo stesso albo pretorio sostituì la figura storica del banditore pubblico che con la campana o la tromba portava a conoscenza delle popolazioni le decisioni dell'autorità locale o, per l'appunto, i bandi, ma la

sostituzione avvenne in maniera graduale e non con la violenza che un presunto spirito di furore modernizzatore vuole esercitare con questo provvedimento.

Immagino i piccoli fornitori, non solo del profondo Sud, ma anche delle valli alpine o dei piccoli centri italiani, alle prese con una precipitosa riconversione, entro il 1° luglio 2001, delle loro abitudini.

Ad esempio, un produttore o fornitore di scope artigianali (quelle che si fanno con le ginestre, che ci si procura nei boschi), per partecipare a una gara di fornitura di scope per un importo di due milioni non può più andare ad informarsi all'albo pretorio del suo comune, ma deve navigare su *Internet*: sinceramente questo mi sembra un po' sproporzionato rispetto all'intenzione pur lodevole del Governo.

Infine, sul comma 3 dell'articolo 19, che con l'emendamento 19.507 propongo di sopprimere (vedo presente in Aula il senatore Coviello), chiedo se non vi sia un'illegittimità nella copertura finanziaria di tale norma. In ogni caso rilevo una doppia illegittimità, perché non è prevista una copertura finanziaria; si finisce addirittura con lo scaricare la relativa spesa sui comuni senza alcun incremento dei trasferimenti, in barba alla sussidiarietà e all'autonomia dell'ente locale. Non è possibile, cioè, far gravare sugli enti locali, che hanno un'autonomia finanziaria (soprattutto quelli di piccole dimensioni: continuo a ripetere che i piccoli comuni devono essere difesi), il costo di tale provvedimento.

Va bene, allora, il sito informatico per la pubblicazione delle gare, perché si ottiene un risparmio, però manteniamo anche le altre forme di pubblicità, soprattutto per i piccoli importi, perché non è possibile indurre tutti i fornitori a divenire in breve tempo esperti di procedure informatiche.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.506 (Nuovo testo) si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.500 e parere contrario sull'emendamento 19.501.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 19.502, 19.503 e 19.504, per quest'ultimo a seguito dell'illustrazione testé svolta dal senatore Iuliano.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 19.505, perché la proposta pubblicazione sull'albo pretorio ci sembra eccessiva. Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 19.506 (Nuovo testo), presentato dal Governo, e parere contrario sull'emendamento 19.507.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

Vorrei però fare osservare al collega Iuliano, *in primis* per quanto riguarda l'emendamento 19.505, il fatto che ormai, e ancor più nel momento in cui questa legge entrerà in vigore, il *computer* tendono a possederlo tutti, anche gli artigiani, e tutti imparano le elementari nozioni che consentono di navigare in *Internet*, quando ciò serve al lavoro della propria azienda.

La preoccupazione espressa in relazione al comma 3 penso sia infondata per la seguente ragione. In realtà, la pubblicazione dei bandi su un sito *Internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri costa assai meno della pubblicazione su giornali, quotidiani o periodici che, accogliendo l'emendamento 19.504, presentato dal medesimo senatore Iuliano, elimineremmo dagli obblighi degli enti locali.

Anzi, in un certo senso, non costa niente, perché l'unico costo (sostanzialmente pari a zero) è quello, inevitabile, della formulazione del bando di gara. Le spese per il servizio informatico di cui si parla sono relative al bilancio della Presidenza del Consiglio che deve organizzare il sito. Nel testo si prevede che questo dovrà essere organizzato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. D'altra parte, la Presidenza del Consiglio ha un bilancio, per così dire, flessibile e aggregato e può sopportare anche questo modesto onere.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, signor Ministro, credo che nonostante l'orientamento del Governo di attivare un processo di modernizzazione generalizzato, non siano da sottovalutare le considerazioni fatte poco fa dal collega Iuliano. Mi riferisco naturalmente alla realtà da cui provengo, quella di piccolissimi comuni, dell'ordine di 400-500 abitanti, dispersi in un territorio enorme, con difficoltà di comunicazione e, si può anche dire, con un livello organizzativo piuttosto modesto.

È giusto prevedere questo passaggio, ma non con questi tempi. Sarebbe preferibile una prospettiva più ampia così da poter adempiere a tale obbligo in un periodo più lungo. Se fosse così, per un certo periodo di tempo l'albo pretorio non dovrebbe essere sostituito. La previsione della possibilità della pubblicazione anche su sito *Internet* è opportuna, perché è vero che, come dice il Ministro, la tendenza generale è quella di dotarsi del *computer*, tuttavia navigare in *Internet* non è facile e soprattutto non è alla portata di un'azienda di minime dimensioni, nella quale l'imprenditore magari è avanti con l'età o è, per così dire, svogliato per le congiunture economiche non favorevoli.

Ribadisco che occorrerebbe attendere ancora un po' e dare maggior respiro prima di proiettare tutto su *Internet*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.500, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.501, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 19.502, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.503, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.504, presentato dal senatore Iuliano.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 19.504, l'emendamento 19.505 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 19.506 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.507, presentato dal senatore Iuliano.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 22.500.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 22.1000.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI *f.f. relatore* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.1000.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord ritiene che la verifica di congruità e funzionalità, anche economica, degli interventi sia indispensabile ai fini dell'autorizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione delle zone della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dal terremoto degli anni 1980, 1981 e 1982.

Per questo motivo proponiamo la soppressione dell'articolo 23.

IULIANO. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 23.501, soprattutto per far comprendere ai colleghi della Lega Nord che con questa proposta non si intende sottrarsi alla verifica delle spese che vengono effettuate nei comuni colpiti dal sisma del 1980, ma velocizzare la spesa abolendo di fatto un comitato tecnico istituito impropriamente presso il Ministero del bilancio e quindi mantenendo le competenze in capo al Ministero dei lavori pubblici.

Si tratta semplicemente, nell'ambito dei fondi giacenti, di velocizzare la spesa – che non aumenta – e di impedire che per costruire una fognatura o fare un intervento su una scuola si debbano aspettare moltissimi mesi perché questo comitato, che si riunisce molto sporadicamente presso il Ministero del bilancio – aggiungo, sempre impropriamente –, si possa esprimere su queste opere.

Quindi, non c'è una sottrazione di responsabilità, ma una velocizzazione della spesa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario all'emendamento 23.500 e favorevole all'emendamento 23.501.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.500, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 23.501, presentato dal senatore Iuliano e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 23.0.500, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23, è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, gli emendamenti 24.500 e 24.501, ai quali appongo la mia firma, si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario su entrambi gli emendamenti.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Concordo con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.500, presentato dai senatori Wilde e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 24.501, presentato dai senatori Wilde e Stiffoni.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24, che si intendono illustrati.

Ricordo che sull'emendamento 24.0.500 la 5ª Commissione ha espresso un parere di nulla osta a condizione che l'autorizzazione di spesa per il 2000 sia ridotta a 2 miliardi di lire.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, riformulo l'emendamento nel senso indicato dalla 5ª Commissione.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.0.506 (Nuovo testo), perché confluisce nell'emendamento 24.0.502, presentato dal Governo.

PARDINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.0.515 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole sugli emendamenti 24.0.502, 24.0.503, 24.0.504, 24.0.505, 24.0.513 e 24.0.514.

Esprimo un parere contrario sugli emendamenti 24.0.508, 24.0.509, 24.0.510, 24.0.511 (Nuovo testo), 24.0.512 (Nuovo testo), 24.0.516 e 24.0.1000.

PRESIDENTE. Senatore Andreolli, l'emendamento 24.0.516 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 950. Qual è il suo parere in proposito?

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Essendo l'ordine del giorno estraneo alla materia, signor Presidente, invito il collega Besostri a ritirarlo.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, innanzi tutto esprimo parere favorevole sugli emendamenti 24.0.500, nel testo riformulato, e 24.0.501, presentati dal relatore.

Per il resto, i pareri del Governo coincidono con quelli espressi dal relatore, salvo che per gli emendamenti 24.0.512 (Nuovo testo) e 24.0.513, sui quali il parere del Governo sarebbe in realtà favorevole.

Vorrei sapere se il relatore è fermamente convinto dei pareri espressi.

PRESIDENTE. Senatore Andreolli, intende replicare alla richiesta del ministro Bassanini?

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ho espresso parere contrario sull'emendamento 24.0.512 (Nuovo testo) e parere favorevole sull'emendamento 24.0.513.

Comunque, visto l'invito del Governo, mi rimetto alle sue valutazioni.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vista la nuova posizione del relatore, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 24.0.512 (Nuovo testo) e 24.0.513.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.500 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.501.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 24.0.501, nella sostanza, non mi trova contrario. Tuttavia, la collocazione della norma proposta mi fa arricciare il naso, trattandosi di una norma che forse riguarda più il legislatore stesso che l'interprete della legge.

A mio giudizio, la normativa proposta troverebbe una migliore collocazione nella legge n. 400 del 1988 piuttosto che nel codice civile. Essa sembra, infatti, più diretta all'interno nel senso che si indica che il legislatore opera in un certo modo e che quando richiama una legge sa che il richiamo vale per la legge in quel momento vigente, con tutte le relative modifiche eventualmente apportate.

Tra l'altro, l'inserimento di tale previsione normativa nel codice civile creerebbe problemi di interpretazione nella successione delle leggi nel tempo. Quindi, guarderei alla norma proposta con favore nella sostanza ma con una certa riserva per l'impatto che la stessa potrebbe avere soprattutto nel sistema codicistico che – come tutti sappiamo – è molto delicato e da trattare con i guanti.

Premesso ciò, invito il relatore a riflettere su quanto ho testè espresso oppure – se lo ritiene opportuno – a modificare la collocazione della norma proposta.

Ripeto, saranno forse i miei studi un po' antichi di diritto ma, quando si toccano le preleggi, è come se si toccasse la Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Andreolli, accoglie l'invito del senatore Pastore?

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, il collega Pastore non ha tutti i torti; potrei eventualmente rimettermi all'Assemblea, ma vorrei prima ascoltare il parere del Governo. Ad ogni modo, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento 24.0.501.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Bassanini.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore. Effettivamente possono emergere dubbi sull'opportunità di inserire una disposizione di questo genere in un disegno di legge che ha come oggetto norme di semplificazione; nel caso di specie, è riportata una norma generale sull'interpretazione delle leggi.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.0.501 è pertanto ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 24.0.502, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.503, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.504.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'opportunità di una correzione da apportare alla formulazione del comma 5 dell'emendamento 24.0.504, della quale avevo parlato anche con il signor Ministro.

La correzione è la seguente: espungere dall'elenco previsto nel comma 5 gli atti costitutivi di società rispetto ai quali la richiesta di iscrizione, quando risultino inesistenti le condizioni prescritte, è già sanzionata dalla legge notarile in maniera più severa, attraverso la sospensione del notaio. Con tale comma si prevederebbe una sanzione riduttiva rispetto a quella ordinaria in vigore.

Mentre per i verbali delle deliberazioni delle società non è prevista una sanzione specifica, perchè si tratta di meri atti di accertamento, nei confronti dei quali il notaio assume puramente la figura di certificatore, gli atti costitutivi sono atti del notaio rispetto a cui egli ha il potere di intervenire per adeguarli all'ordinamento giuridico. Questa mancanza di adeguamento viene punita già dalla legge notarile con la sospensione – ripeto – *ex* articolo 28 della legge n. 89 del 1913.

Per questo motivo avevo proposto al Governo di espungere dal testo dell'emendamento 24.0.504 le seguenti parole: «degli atti costitutivi e» e poi le parole: «redatti e», in modo da mantenere la frase nel modo seguente: «chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da esso verbalizzate» e via seguendo.

PRESIDENTE. Il ministro Bassanini accoglie il suggerimento avanzato dal senatore Pastore?

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole alla riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto, il comma 5 dell'emendamento 24.0.504 è stato modificato nel seguente modo: «È punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da esso verbalizzate quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge»».

Metto ai voti l'emendamento 24.0.504 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.505, presentato dal Governo.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 14.501 presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Ricordo che gli emendamenti 24.0.506 (Nuovo testo) e 24.0.507 (Nuovo testo) sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 24.0.508 e 24.0.509 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.510.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, poiché la materia è stata delegificata, l'emendamento diventa superfluo e, quindi, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.511 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 24.0.512 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.513, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 24.0.514.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Ribadisco il parere favorevole sull'emendamento. Ritengo tuttavia opportuno, ad evitare anche qualche interpretazione che vada oltre il segno, che alla lettera a) si inserisca un riferimento al rispetto dei principi costituzionali.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, si potrebbero aggiungere, alla lettera a) dell'emendamento 24.0.514, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli derivanti dai trattati internazionali che obbligano il nostro Paese».

PRESIDENTE. Chiedo al Governo e al relatore se concordano con la modifica apportata.

ANDREOLLI, *f. f. relatore*. Esprimo parere favorevole.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo concorda.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, avevo annunciato di essere particolarmente aperto verso il disegno di legge al nostro esame proprio perché non conteneva deleghe. Ora questa delega, del cui contenuto possiamo anche discutere, mi pone in una condizione di estrema difficoltà anche perché non so quanto attinente allo spirito del provvedimento. Mi sembra un emendamento fuori luogo che finirebbe per incidere negativamente sulla mia valutazione complessiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, *ad adiuvandum*, il senatore Pastore a nome del Gruppo Forza Italia sostiene che, se viene mantenuto questo emendamento che prevede la delega, è costretto a rivedere la sua posizione sull'intero impianto del provvedimento.

BESOSTRI. Signor Presidente, siccome abbiamo a che fare con un procedimento che è stato delegificato in seguito all'approvazione di uno degli emendamenti all'articolo 1, si potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno specificando che, nell'attuazione dei principi di delegificazione e semplificazione, il Governo si attiene ai principi e ai criteri direttivi enunciati nell'ordine del giorno, limitandosi alla lettera g) perché non credo che con la delegificazione si possano introdurre le pene dell'arresto o dell'ammenda.

L'unica considerazione che faccio rispetto a quelle svolte dal senatore Pastore è che mi sorprende che dal suo Gruppo venga un'opposizione in ragione della presenza di una delega nei confronti di una norma che avrebbe adeguato l'Italia agli altri Paesi europei nel senso della libertà del cittadino a non essere soggetto alle angherie cui spesso è invece sot-

toposto. Evidentemente il principio della delega è più importante del principio di libertà!

Ne prendo atto e lo faremo sapere. Se invece avesse ritirato questa sua opposizione di principio, sarebbe stato possibile votare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.0.514 viene pertanto trasformato nell'ordine del giorno n. 900, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stata accolta dal Governo, l'ordine del giorno n. 900 non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'emendamento 24.0.515 (Nuovo testo) del senatore Pardini è stato ritirato.

Senatore Besostri, il relatore le aveva rivolto un invito a ritirare l'emendamento 24.0.516, perché estraneo alla materia in esame, e a trasformarlo in un ordine del giorno che lei ha presentato, ma sul quale permane il parere contrario.

BESOSTRI. Accogliendo l'invito del relatore, ho ritirato l'emendamento 24.0.516 e ho presentato un ordine del giorno. Voglio comunque invitare il Governo ad accoglierlo come raccomandazione, del resto, si voleva addirittura introdurre una modifica all'articolo 15 delle preleggi a mio parere ben più consistente di quella al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È un problema molto sentito, per cui accogliere tale raccomandazione si potrebbe paragonare ad una sigaretta che non fa male a nessuno tranne che a chi la fuma, ma che comunque si può offrire.

PRESIDENTE. Questo ovviamente fino a quando non verrà approvato il provvedimento «antifumo».

Il relatore e il Governo sono d'accordo ad accogliere l'ordine del giorno n. 950 del senatore Besostri come raccomandazione?

ANDREOLLI, *f.f., relatore*. Sì, signor Presidente.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato

Passiamo alla votazione finale.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo soltanto per confermare quanto ho già avuto modo di dire in discussione generale. È vero che il provvedimento è andato via via migliorando; però, siccome vogliamo lasciare spazio per ulteriori miglioramenti anche ai colleghi della Camera i quali, altrimenti, di fronte al nostro voto favorevole, potrebbero essere tentati di non rimboccarsi più le maniche, esprimiamo un voto di astensione sperando che quando questo provvedimento tornerà dalla Camera si possa esprimere un voto favorevole convinto, sempre che non vi siano tentativi di inserire deleghe o norme simili che ci fanno arricciare il naso solo a vederle.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, signor Ministro, a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, credo che il provvedimento al nostro esame, che fa parte di una procedura iniziata nel 1990, sia al tempo stesso meritevole di attenzione positiva e degno anche di qualche critica per il ritardo con il quale la maggioranza provvede a questi adempimenti, i quali, ripeto, si inseriscono in un orientamento e in un filone di ammodernamento della situazione organizzativa e burocratica degli uffici italiani.

Tuttavia, si può dire certamente che, oltre ai problemi di tempo e quindi al ritardo che deve essere registrato, poteva anche essere fatto qualche passo in più, mostrando maggior coraggio nel venire incontro alle lamentele che provengono dai singoli cittadini e dalle imprese, che, a seguito di un eccesso di legificazione sovrapposta, spesso non coordinata, sono vittime della burocrazia. Una burocrazia che non consente al cittadino di cultura non elevata di districarsi tra le norme, per cui egli deve ricorrere, di volta in volta, al consulente aziendale, al commercialista e a una serie di strutture, per tutte le pratiche, comprese quelle per l'auto, che da solo non riesce a curare per un'impalcatura burocratica eccessiva.

Credo che debba essere dato atto al ministro Bassanini di aver impresso un impulso notevole a questi procedimenti che, iniziati nel 1990, riprendono vigore soltanto nel 1997. Ora, è evidente che se si attivano gli istituti di cui parlava il ministro Bassanini stamattina, e cioè l'Osservatorio delle procedure di delegificazione e di ammodernamento procedurale e il gruppo che si occuperà in maniera permanente dei provvedimenti che dovranno essere introdotti nell'ordinamento, dando suggerimenti al Governo e addirittura alle Commissioni parlamentari, credo che, anche con il meccanismo della legge annuale di ammodernamento di tale proce-

dura, si potrà andare avanti abbastanza velocemente nel senso auspicato dai cittadini.

Sono però del parere che di volta in volta sarebbe necessario che il legislatore e, nel caso specifico, il Governo facessero una specie di valutazione di impatto sull'organizzazione di ciascuna legge che viene approvata. Mi riferisco, ad esempio, alle leggi tributarie; ogni volta che si aggiunge un provvedimento non si tiene conto di che cosa accade alle norme esistenti. Non dico che si dovrebbe prevedere un procedimento analogo a quello per la valutazione di impatto ambientale, ma non sarebbe male se il legislatore fosse più attento agli effetti che ogni introduzione di nuove norme comporta.

Voglio anche dire – e mi avvio alla conclusione – che sarebbe anche auspicabile che il Governo vigilasse maggiormente sull'emanazione di quei regolamenti che spesso hanno un effetto sospensivo sull'entrata in vigore delle leggi, i regolamenti che, qualche volta, rientrano nella competenza dell'Esecutivo, altre implicano l'azione delle regioni, ad esempio, per recepire il provvedimento; mi riferisco, in particolare, alla cosiddetta legge Bersani sul commercio.

Nella mia Sardegna sembra che la legge Bersani sul commercio non sia mai stata approvata, perché la regione non ha legiferato in materia. Ciò accade perché la regione gode della cosiddetta autonomia speciale, ma la specialità in questo caso, non consentendo al Governo di intervenire, sembra quasi essere un aspetto negativo. Credo comunque che una soluzione per problemi di questo genere potrebbe essere trovata.

Concludo con un'osservazione a proposito delle strade. Non tener conto degli interessi specifici delle regioni in nome del superiore interesse nazionale può essere in linea teorica un fatto positivo, ma sotto molti aspetti non lo è. In una regione insulare e marcatamente spopolata, come la mia, avente una dotazione infrastrutturale assolutamente indegna di un paese civile, l'ANAS assume tutte le decisioni che più le aggradano.

In quest'Aula, in sede di esame del disegno di legge costituzionale che ha modificato gli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ho avuto occasione di criticare il Governo per il mancato accoglimento di un emendamento, presentato da un senatore della stessa maggioranza, che obbligava il Governo stesso ad operare d'intesa con la regione Sardegna. Nel testo è stata così conservata la dizione «sentita la Regione»: il ministro Bassanini che è esperto di politica e di amministrazione sa benissimo che questa dizione è priva di significato, implicando l'espressione di un parere non vincolante, di cui, quindi, si può tranquillamente non tener conto.

Raccomando una maggiore attenzione al problema dei regolamenti e delle circolari dei Ministeri e delle Direzioni. Ad esempio, in Sardegna si fa ancora riferimento a circolari della Direzione generale dell'ANAS risalenti al 1960, quando il traffico era meno di un ventesimo di quello attuale.

Siamo stati tentati dall'ipotesi dell'astensione; però, quasi per simpatia nei confronti del ministro Bassanini e per invogliarlo a fare di più – e

può farlo – dichiariamo il voto favorevole del Gruppo CCD alla legge di semplificazione. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

PRESIDENTE. È un voto di simpatia.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, confermando quanto ho affermato in fase di discussione generale, dichiaro l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale nella votazione finale della legge di semplificazione.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario del Gruppo della Lega Nord al provvedimento di semplificazione.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha testé presentato la seguente proposta di coordinamento: «L'emendamento 10.502 deve essere inserito come comma aggiuntivo all'articolo 6.»

Trattandosi di una proposta di coordinamento meramente formale, se non vi sono osservazioni, la proposta si intende accolta.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4375, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Colleghi, mi rallegro del fatto che abbiamo lavorato più di quanto immaginassimo.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 4336-*bis* è pertanto rinviato ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

BOSI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 7 luglio 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 7 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 18,10*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375)ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - *(Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)* – 1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento».

EMENDAMENTO

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «della legge 15 marzo 1997, n. 59», aggiungere le seguenti: «per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e».

Approvato

4.500

PASTORE, SCHIFANI

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONEApprovato
con un
emendamento

Art. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.

2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè le procedure di reclamo degli utenti.

3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per fax, nonchè gradualmente, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravii per l'Erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

5. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali.

EMENDAMENTI

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1;» con le seguenti: «dei commi 1, 2 e 4.».

5.500

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sopprimere le parole: «ove possibile».

Ritirato

5.501

LUBRANO DI RICCO

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 5-...

1. Nell'allegato 3 della legge n. 50 del 1999 è aggiunto il seguente numero:

"9-bis) disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis) della legge n. 50 del 1999 il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore».

5.0.500

IL GOVERNO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI
NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 6.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

**Approvato
con emen-
damenti**

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione precedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente».

2. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Localizzazione delle opere di interesse statale*). - 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-*quater*, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2.

2. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.

3. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi».

EMENDAMENTI

Ritirato *Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «indice di regola» con le seguenti: «potrà indire».*

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «è sempre indetta» con le seguenti: «potrà essere indetta nei casi di effettiva urgenza, nei termini di cui al secondo comma del successivo articolo 14-ter». **Ritirato**

6.501

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro trenta giorni». **Ritirato**

6.502

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

Approvato

«3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

6.600

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di VIA». **Approvato**

6.503

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

Approvato

6.504

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 25, comma 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, quando l'accertamento stesso non abbia dato esito positivo entro 60 giorni dalla richiesta». **Precluso**

6.505

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

Precluso

«2. L'accertamento di conformità, promosso dal soggetto interessato si intende positivamente effettuato quando la Regione, sentiti i Comuni interessati, abbia espresso il proprio assenso sul progetto presentato.

3. Ove il progetto comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'approvazione del Consiglio comunale in sede di accertamento di conformità, o, in alternativa, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi».

6.506

BESOSTRI

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 7.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)

1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis – 1. La conferenza di servizi è convocata, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello

studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

Al comma 1, capoverso 1 sostituire le parole: «è convocata» con le seguenti: «può essere convocata per progetti di particolare complessità».

Approvato

7.500

BESOSTRI

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Procedimento della conferenza di servizi)

**Approvato
con emendamenti**

1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-ter – 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi due giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i sette giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la VIA, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.

7. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.

8. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

EMENDAMENTI

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo sostituire le parole: «Entro i successivi due giorni» con le seguenti: «Entro i successivi tre giorni». **Approvato**

8.500

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «In assenza di tale determinazione» con le seguenti: «In ogni caso». **Respinto**

8.501

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

Approvato

«4-bis. Nei casi di progetti o di opere rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, se la VIA non interviene nel termine di 150 giorni, prorogabili, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 90, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza dei servizi, secondo le modalità procedurali previste dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998».

8.502

PARDINI, RIGO

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

Id. em. 8.502

«4-bis. Nei casi di progetti o di opere rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, se la VIA non interviene nel termine di 150 giorni, prorogabili, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 90, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza dei servizi, secondo le modalità procedurali previste dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998».

8.503

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

Id. em. 8.502

«4-bis. Nei casi di progetti o di opere rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, se la VIA non interviene nel termine di 150 giorni, prorogabili, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 90, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza dei servizi, secondo le modalità pro-

cedimentali previste dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998».

8.504

NAPOLI Roberto, NAVA

Id. em. 8.502

Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nei casi di progetti o di opere rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, se la VIA non interviene nel termine di 150 giorni, prorogabili, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori 90, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza dei servizi, secondo le modalità procedurali previste dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998».

8.505

GIARETTA

Approvato

Al comma 1, capoverso 5 sostituire le parole: «Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la VIA», con le seguenti: «Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA»; sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza dell'Ente»; nel capoverso 8, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale», inserire le seguenti: «o sul Bollettino Regionale in caso di VIA regionale».

8.506

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «comma 3».

8.507

TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la parola: «sole»; dopo la parola: «pubblica», aggiungere le parole: «, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e architettonici».

8.508

LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «preposte alla tutela» inserire le seguenti: «ambientale e». **Respinto**

8.509 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, del territorio, del paesaggio e alla valutazione di compatibilità ambientale». **Decaduto**

8.1000 CARCARINO

Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente: **Approvato**

«6-bis. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi».

8.510 BESOSTRI

Al comma 1, dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente: **Approvato**

«7-bis. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza».

8.511 BESOSTRI

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONEApprovato
con emen-
damenti

Art. 9.

*(Dissensi espressi in sede di conferenza
di servizi)*

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*quater* – 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione precedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione precedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è data al presidente della giunta regionale o ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della giunta regionale o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione precedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2. Se positiva, la determinazione è assunta previa delibera, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma, 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

5. Nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale, ove la regione esprima il dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la conferma o la precisazione della localizzazione valutati le condizioni e gli elementi rappresentati dalla regione con una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

Approvato

«2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 8, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva».

9.500

PARDINI, RIGO

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

Id. em. 9.500

«2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 8, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva».

9.501

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

Id. em. 9.500

«2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 8, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione

del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva».

9.502

GIARETTA

Id. em. 9.500 *Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:*

«2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 8, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva».

9.503

NAPOLI Roberto, NAVA

Ritirato *Al comma 1, capoverso 2, al secondo periodo, dopo le parole: «giunta regionale», inserire le seguenti: «, al Presidente della provincia» e al terzo periodo, dopo le parole: «della giunta regionale» inserire le seguenti: «o il Presidente della provincia».*

9.500a

IL RELATORE

Precluso *Al comma 1, capoverso 2, secondo e terzo periodo, dopo le parole: «presidente della giunta regionale», aggiungere le seguenti: «, della provincia».*

9.501a

IL GOVERNO

Precluso *Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione», sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione».*

9.502a

LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Approvato *Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione precedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. In caso di determinazione

positiva l'amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, oppure al Presidente della Regione, della Provincia o al Sindaco, nelle altre ipotesi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente precedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione, della Provincia o i Sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie».

9.503a

PARDINI, RIGO

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

Id. em. 9.503a

«3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione precedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. In caso di determinazione positiva l'amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, oppure al Presidente della Regione, della Provincia o al Sindaco, nelle altre ipotesi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente precedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione, della Provincia o i Sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie».

9.504

PASTORE, SCHIFANI

Id. em. 9.503a *Al comma 1, sostituire il capoverso 3, con il seguente:*

«3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. In caso di determinazione positiva l'amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, oppure al Presidente della regione, della provincia o al sindaco, nelle altre ipotesi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente procedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie».

9.505

NAPOLI Roberto, NAVA

Id. em. 9.503a *Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. In caso di determinazione positiva l'amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, oppure al Presidente della regione, della provincia o al sindaco, nelle altre ipotesi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunto dall'ente procedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della regione, della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale ter-

mine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie».

9.506

GIARETTA

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: «qualora l'amministrazione procedente», fino alla fine del capoverso stesso. **Precluso**

9.507

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole da: «l'autorità di cui» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri». **Precluso**

9.508

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che provvede entro sessanta giorni dalla richiesta». **Precluso**

9.509

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4. **Ritirato**

9.510

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4. **Decaduto**

9.1000

CARCARINO

Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente: **Approvato**

«4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a Via, il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

9.1001

CARCARINO, MICELE

- Precluso** *Al comma 1, capoverso 4, inserire, dopo la parola: «VIA», la seguente: «nazionale» e inserire, in fine, il seguente periodo: «, nel caso di VIA regionale, provvede il Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale».*
- 9.511 IL GOVERNO
- Ritirato** *Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «e in caso di provvedimento negativo si applica l'articolo», con le seguenti:«, il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo».*
- 9.512 LUBRANO di RICCO, RONCHI
- Approvato** *Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.*
- 9.513 IL GOVERNO
- Precluso** *Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*
- «5. Nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale, la determinazione positiva della conclusione del procedimento non può prescindere dal consenso della regione».
- 9.514 TIRELLI, STIFFONI
- Precluso** *Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «esprima» con le seguenti: «, uno o più comuni, espresso il dissenso, abbiano disposto la sospensione della determinazione positiva e la conferenza non sia pervenuta ad una nuova decisione».*
- 9.515 BESOSTRI
- Precluso** *Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la Commissione parlamentare per le questioni regionali».*
- 9.516 DONDEYNAZ
- Precluso** *Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione positiva della conclusione del procedimento deve in ogni caso recepire le condizioni e gli elementi rappresentati dalla regione».*
- 9.517 TIRELLI, STIFFONI

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Abrogazioni e norma di raccordo)

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.

**Approvato
con un emendamento**

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 2.

Approvato

10.500

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» aggiungere le seguenti: «nonché i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210».

Precluso

10.501

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

**Approvato e riferito
ad altro articolo**

«3-bis. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1998, n. 30. In caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale, la conferenza di servizi viene indetta e convocata da Ferrovie dello Stato S.p.A., ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma 2, della legge 17 maggio 1985, n. 210».

10.502

BESOSTRI

ARTICOLI 11, 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 11.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Approvato

Art. 12.

(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede, senza oneri di spesa, ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

Art. 13.

Approvato*(Programmazione negoziata)*

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Approvato con un emendamento*(Termini)*

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b*), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali».

4. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili

nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali».

5. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

EMENDAMENTI

Approvato *Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, è fissato in novanta giorni».

14.500

LUBRANO di RICCO

**Dichiarato
assorbito dopo
l'approvazione
dell'em. 24.0.505**

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2196, il secondo comma dell'articolo 2298, il secondo comma dell'articolo 2309 del codice civile; i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 2383 codice civile, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

4-bis. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente".

5-ter. Il comma 3 dell'articolo 2385 codice civile è sostituito da seguente. "3. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale"; al comma 3 dell'articolo 2400 codice civile, le parole: "quindici giorni" sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni", al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2417 codice civile la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"; al comma 7 dell'articolo 2449 codice civile, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"; al comma 1 dell'articolo 2450-bis codice civile la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta" e commi secondo e terzo

dello stesso articolo sono abrogati; al comma 4 dell'articolo 2475-*bis* codice civile, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

14.501

PASTORE, SCHIFANI

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Ritirato

«Art. 15. – 1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, in conformità ai principi del citato decreto legislativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo alle spese ammissibili e alla misura delle agevolazioni».

15.500

NAPOLI Roberto, NAVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Ritirato

«Art. 15. – 1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'ar-

titolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, in conformità ai principi del citato decreto legislativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo alle spese ammissibili e alla misura delle agevolazioni».

15.501

PASTORE, SCHIFANI

Ritirato *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, in conformità ai principi del citato decreto legislativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo alle spese ammissibili e alla misura delle agevolazioni».

15.502

PARDINI, RIGO

Ritirato *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, in conformità ai principi del citato decreto legislativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo alle spese ammissibili e alla misura delle agevolazioni».

15.503

GIARETTA

Respinto *Al comma 1 sostituire le parole: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese,» con le seguenti: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese per lo sviluppo di attività produttive in ambito nazionale».*

15.504

LUBRANO di RICCO

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato con emendamenti*(Rete autostradale e stradale nazionale)*

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia».

EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.***Respinto**

16.500

TIRELLI, STIFFONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***Respinto**

«Art. 16. – 1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono abrogati».

16.501

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1 sostituire le parole: «Alle modificazioni della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, si provvede con decreti» *con le seguenti:* «Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto».

Approvato

16.502

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «interesse nazionale», *inserire le seguenti:* «, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali».

Approvato

16.503

LUBRANO di RICCO, SARTO

Ritirato *Al comma 1, dopo le parole: «si provvede», inserire le seguenti: «, sulla base di criteri tecnici omogenei,».*

16.504

LUBRANO di RICCO, SARTO

Decaduto *Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la Commissione parlamentare per le questioni regionali».*

16.505

DONDEYNAZ

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 17.

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «sono stabilite in lire 7.500» sono sostituite dalle seguenti: «sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000».

Soppresso

Art. 18.

(Riorganizzazione e semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a favorire la mobilità urbana)

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto e di parcheggio, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, i fondi finalizzati da leggi settoriali alla costruzione e allo sviluppo di singole modalità di trasporto e di mobilità sono destinati a cofinanziare appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema di trasporto comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi anche di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 50 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000

abitanti, le province aggreganti comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche non possono fare parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale e di controllo dei risultati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative nelle materie di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

V. em. 18.100

«Art. 18. – 1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza, nonché sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato di trasporti di un'area urbanizzata. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 5, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo, sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. A decorrere dal detto anno il fondo stesso potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al fine di cofinanziare i piani urbani della mobilità.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le Regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui la comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure».

18.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Approvato *Sopprimere l'articolo.*

18.100

IL GOVERNO

Precluso *Al comma 2, sostituire le parole: «100.000 abitanti», ovunque ricorra, con le seguenti: «50.000 abitanti».*

18.500

STIFFONI, TIRELLI

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)

**Approvato
con emen-
damenti**

1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello che determina l'applicazione della disciplina comunitaria, su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

3. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2000» con le altre: «A decorrere dal 1° gennaio 2001».

Approvato

19.500

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenute» con le seguenti: «, i concessionari di lavori pubblici e di servizi pubblici, le aziende speciali, i consorzi, le società che gestiscono servizi pubblici e gli altri soggetti obbligati al rispetto della normativa nazionale in materia di appalti pubblici, sono tenuti».

Respinto

19.501

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le parole: « di importo inferiore a quello che determina l'applicazione della disciplina comunitaria,».

Approvato

19.502

PASTORE, SCHIFANI

- Approvato** *Al comma 2, dopo le parole: «1° luglio 2001 la pubblicazione» inserire le seguenti: «limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria.».*
- 19.503 PASTORE, SCHIFANI
- Approvato** *Al comma 2, sopprimere le parole: «e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.».*
- 19.504 IULIANO
- Precluso** *Al comma 2, sostituire le parole: «sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti» con le seguenti: «all'albo pretorio.».*
- 19.505 IULIANO
- Approvato** *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*
- «2-bis. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.*
- 2-ter. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.*
- 2-quater. Per l'esercizio delle funzioni di supporto alla definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.».*
- Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*
- «Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni.».*
- 19.506 (Nuovo testo) IL GOVERNO
- Respinto** *Sopprimere il comma 3.*
- 19.507 IULIANO

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato*(Accesso alle banche dati pubbliche)*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

Art. 21.

**Approvato
con un
emendamento***(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,» è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 2 deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano».

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale».

3. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

4. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale»;

b) al comma 3, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono abrogati.

7. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *I.* Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale».

8. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

9. All'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Il segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale»;

b) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

c) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale»;

d) al quarto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale».

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: «, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,».

12. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numeri 3), 4) e 5), le parole: «il sindaco» e «del sindaco» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale» e «dell'Ufficiale elettorale»;

b) al secondo comma, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

13. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale»;

b) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

15. All'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

16. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

17. All'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

18. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al sesto comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale».

19. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale».

20. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - *I.* A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste».

21. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.

EMENDAMENTO

Approvato *Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al terzo comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale»;

al comma 12, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «c) all'ottavo comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «del l'Ufficiale elettorale»;

al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al primo comma, le parole: «del sindaco» e «al sindaco» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale» e «all'Ufficiale elettorale»;

al comma 23 sostituire le parole: «1° luglio 2000», con le seguenti: «1° gennaio 2001».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

**Approvato
con emen-
damenti***(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)*

1. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto. Entro venti giorni dalla richiesta di registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

EMENDAMENTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis"»; spostare il testo così modificato dopo il comma 2.

Approvato

22.500

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie della Corte e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può comunque essere superiore a quindici giorni».

Approvato

22.1000

IL GOVERNO

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONEApprovato
con un
emendamento

Art. 23.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993,»;

b) il quarto periodo è soppresso.

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

23.500

TIRELLI, STIFFONI

Approvato *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter della legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente: "ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE"».

23.501

IULIANO, COVIELLO, MICELE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 61-bis, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «le spese in conto capitale» sono aggiunte le seguenti: «e di parte corrente».

2. Il comma 4 dell'articolo 61, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

23.0.500

IL GOVERNO

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) orientare gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle Regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

d) articolare su base geografica le procedure previste per le singole misure di sostegno.

EMENDAMENTI

Respinto *Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «produzioni italiane», aggiungere le altre: «in particolare quella delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali».*

24.500

WILDE

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) relazionare ogni dodici mesi alle competenti commissioni parlamentari sugli obiettivi e sui risultati raggiunti».

24.501

WILDE

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24

V. nuovo testo *Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Conoscibilità della normazione)

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per il quinquennio 2000-2004 di cui quattro miliardi per il 2000 e di cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto. All'onere derivante dal presente comma per gli anni dal 2000 al 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le

attività culturali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 24-bis.

(Conoscibilità della normazione)

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per il quinquennio 2000-2004 di cui due miliardi per il 2000 e di cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto. All'onere derivante dal presente comma per gli anni dal 2000 al 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.500 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 24-ter.

(Disposizioni sull'interpretazione delle leggi)

1. Dopo l'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile è inserito il seguente: "Art. 15-bis (*Rinvii ad altri atti normativi*). – Il rinvio, contenuto in un atto normativo, ad una dispo-

sizione di altro atto normativo, in difetto di esplicita indicazione di diverso avviso, si intende sempre riferito alla disposizione risultante dalle modificazioni e integrazioni già intervenute, anche per effetto dell'atto rinviante, ovvero che interverranno successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo atto rinviante"».

24.0.501

IL RELATORE

Approvato

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:**«Art. 24-bis.**(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società)*

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente: "La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti "della iscrizione del progetto di fusione".

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: "(Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter".

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile è abrogato».

24.0.502

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 24-...

*(Suppressione fogli annunci legali e regolamento
sugli strumenti di pubblicità)*

1. I fogli degli annunci legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195 (Sulla pubblicazione degli annunci legali), il decreto ministeriale 25 maggio 1895 (Istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195 sulla pubblicazione degli annunci legali), il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97 (Passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'amministrazione, stampa e vendita del Foglio annunci legali della provincia di Roma), la legge 26 giugno 1950, n. 481 (Revisione dei prezzi delle inserzioni nei Fogli degli annunci legali delle province) sono abrogati.

2. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel FAL come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti».

24.0.503

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«Art. 24-bis.

*(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa
delle società di capitali)*

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dai commi che seguono.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile sono soppresse le parole: "3) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2330 relative al controllo preventivo".

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge, entro lo stesso termine, deposita la deliberazione e l'altra documentazione presso il tribunale. In tal caso si applicano i commi secondo e terzo e, se il notaio non provvede entro il termine stabilito, vi provvedono gli amministratori nei trenta giorni successivi e in mancanza ciascun socio a spese della società o facendo condannare gli amministratori all'adempimento. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

5. All'articolo 137, legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto un ulteriore comma:

"È punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e delle deliberazioni di società di capitali da esso redatti e verbalizzate quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge"».

24.0.504

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali)

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dai commi che seguono.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile sono soppresse le parole: "3) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2330 relative al controllo preventivo".

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge, entro lo stesso termine, deposita la deliberazione e l'altra documentazione presso il tribunale. In tal caso si applicano i commi secondo e terzo e, se il notaio non provvede entro il termine stabilito, vi provvedono gli amministratori nei trenta giorni successivi e in mancanza ciascun socio a spese della società o facendo condannare gli amministratori all'adempimento. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

5. All'articolo 137, legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto un ulteriore comma:

"È punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da esso verbalizzate quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge"».

24.0.504 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 24-bis.

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383, e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 è abrogato. Nel comma secondo

dell'articolo 2354 del codice civile le parole "l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente "autenticata".

2. L'articolo 2330-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti "dal comma precedente". Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti "depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata", sono sostituite dalle seguenti: «depositata presso l'ufficio del registro delle imprese». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: « e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». L'art. 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola "2330-*bis*". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola "quinto". La rubrica dell'articolo 2497 bis del codice civile è sostituita dalla se-

guente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole "degli articoli 2457-*bis* e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,".

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256 (Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile) sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'art. 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni"».

24.0.505

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 24-*bis*.

1. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile, è sostituito dal seguente: "La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, disposta dagli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504, si applica soltanto alle società quotate in borsa ed alle società per azioni il cui capitale sia posseduto da più di cento azionisti".

2. Nell'articolo 2501-*bis* del codice civile, ultimo comma, le parole "regolate dai capi V, VI e VII" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2504-*sexies*".

3. Nell'articolo 2502-*bis* del codice civile, comma primo, le parole "e pubblicata altresì" sono sostituite dalle seguenti: "; qualora si tratti di società di cui all'articolo 2504-*sexies* la deliberazione è altresì pubblicata".

4. Nell'articolo 2504, del codice civile, ultimo comma, le parole "per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2504-*sexies*"».

24.0.506 (Nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

Ritirato *Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Riduzione di termini per le procedure di competenza
delle Autorità indipendenti o di vigilanza)*

1. Nell'ambito delle materie disciplinate da direttive comunitarie di armonizzazione e coordinamento delle legislazioni degli Stati membri o alle stesse strettamente collegate, sono ridotti della metà i termini superiori ai quindici giorni, anche ai fini del silenzio assenso, previsti nelle leggi e relativi a procedimenti di competenza delle Autorità indipendenti o di vigilanza.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Autorità indipendenti o di vigilanza, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e nell'ambito delle materie disciplinate da direttive comunitarie di armonizzazione e coordinamento delle legislazioni degli Stati membri o alle stesse strettamente collegate, procedono a ridurre, in misura non inferiore alla metà, i termini relativi ai procedimenti di loro rispettiva competenza e individuano le modalità per evitare duplicazioni di documentazioni che allungano i tempi procedurali».

24.0.507 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Improcedibile *Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 inserire il seguente:

"3-bis. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli autoveicoli, i motoveicoli e gli autoscafi di proprietà di:

a) Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte ai rispettivi Albi Regionali del Volontariato;

b) Gruppi Comunali di Protezione Civile;

c) Organizzazioni di Volontariato del Settore Sanitario che effettuano il trasporto di persone bisognose di cure;

d) Squadre Antincendio Boschivo costituite come Organizzazioni di Volontariato o Comunali;

e) Associazioni o Organizzazioni di qualsiasi tipo preposte allo spegnimento degli incendi boschivi, impiegati esclusivamente per finalità di protezione civile"».

24.0.508

MANFREDI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Improcedibile

«Art. 24-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 è abrogato.

2. Al fine di conseguire la necessaria uniformità per il rilascio del parere tecnico di cui agli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, per i trasporti e impianti fissi il governo è delegato ad emanare un regolamento con l'obiettivo di unificare e semplificare la normativa procedurale relativa ai fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica.

4. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24.0.509

MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 24-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978 n. 191 è inserito il seguente:

"1-bis) La disposizione di cui al primo comma non si applica agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate"».

24.0.510

PASTORE, SCHIFANI

Respinto *Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 è sostituito dal seguente:

"1. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 1 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"».

24.0.511 (Nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

Approvato *Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

"1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo V, capo I, della n. 89 del 1913, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal medesimo pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa oggi vigente.

4. Il Ministro della Giustizia e il Ministro delle Finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione"».

24.0.512 (Nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 24-bis.

"1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 la rubrica è sostituita dalla seguente:

36. Comunicazione di violazioni tributarie« e sono abrogati i primi tre commi del medesimo articolo"».

24.0.513

PASTORE, SCHIFANI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

**Ritirato
e trasformato
nell'odg n. 900**

«Art. 24-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni relative alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive e dei ricoveri in case ed istituti di cura)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme relative alla denuncia delle presenze nelle strutture ricettive e dei ricoveri in case ed istituti di cura, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina differenziata per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, i cittadini di stati dell'Unione Europea non residenti dell'area del Trattato di Schengen e gli altri soggetti;

b) rilevazione dei dati anagrafici mediante autodichiarazione con facoltà di verifica con richiesta di esibizione di documento di identità;

c) obbligo dei gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura di conservare i moduli di denuncia delle presenze e dei ricoveri per un periodo non superiore ad un anno o di trasmetterli a richiesta all'autorità di P.S.;

d) disciplina differenziata per i soggiorni in struttura ricettiva in relazione alla loro durata;

e) divieto di denuncia di ricovero in case ed istituti di cura per i ricoveri in ospedale diurno (*day hospital*);

f) divieto di identificazione degli alloggi, stanze, camere, unità abitative in genere assegnate ai singoli di cui sia registrata la presenza o il ricovero;

g) facoltà per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di richiedere per periodi limitati e di norma non eccedenti 30 giorni che i gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura identifichino i clienti e trasmettano le generalità;

h) previsione di sanzioni amministrative da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di venti milioni per i clienti che forniscono generalità inesatte e/o false, e per i gestori che rilevano generalità inesatte e/o false, ovvero che non le conservano o trasmettono quando richiesti. Nel caso di pluralità di infrazioni la sanzione amministrativa comporta la chiusura da uno a trenta giorni della struttura ricettiva, nei casi più gravi o di recidiva è disposta la chiusura fino ad un anno;

i) previsione di sanzione penale, dell'arresto da 15 giorni a 3 mesi per i soggetti che dichiarino generalità false e/o inesatte per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria o agli obblighi di assistenza familiari;

j) si può prevedere una pena detentiva da sei mesi a tre anni quando la dichiarazione di false o inesatte generalità è connessa a ricerche dell'autorità giudiziaria per reati relativi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, ai sequestri di persona, nonché al riciclaggio, all'immigrazione illegale, alla tratta dei minori e alla prostituzione di soggetti provenienti da paesi terzi. Alle stesse pene soggiace il gestore di strutture ricettive e di case e istituti di cura che non conservi le denunce di presenze o non le trasmetta nei casi di cui alla lettera i).

24.0.514

BESOSTRI

Ritirato*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:**«Art. 24-bis.**(Modifica alle leggi in materia di apparecchiature da intrattenimento e di giochi di abilità)*

1. Il quinto e sesto comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

"Non si considerano apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo, gli apparecchi a premio che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un Euro, ed avente comunque contenuti di intrattenimento, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti di piccola oggettistica con annesso gioco di abilità, attivabili esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica corrente, che distribuiscono un prodotto ben visibile e consentono, in un'unica giocata, esclusivamente la vincita di uno dei premi contenuti nell'apparecchio stesso, che lo eroga immediatamente. Il premio non può superare di dieci volte il costo della giocata massima.

La licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta anche per la gestione, il noleggio, il comodato ed altre consimili attività riguardanti gli apparecchi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 1995, n. 425, installati in esercizi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualsiasi specie. Nella licenza sono annotate le caratteristiche essenziali e il numero degli apparecchi, suddivisi per tipi e contingenti, per i quali essa è rilasciata, nonché gli estremi della verifica, da parte di un tecnico iscritto negli appositi albi o elenchi professionali, attestante che gli apparecchi stessi sono costruiti in conformità delle disposizioni vigenti in materia".

2. Alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto infine il seguente comma:

"2-bis. L'esercizio senza autorizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni e la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni";

b) all'articolo 3 sono sostituite le parole "che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1" con le parole "di coloro che intendono svolgere le attività di cui al sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 1, della presente legge.";

c) è aggiunto infine il seguente articolo:

"Art. 3-bis. - (Norma transitoria) - 1. Gli apparecchi e congegni, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere adeguati alle prestazioni previste dalla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*".

24.0.515 (Nuovo testo)

PARDINI

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte

**Ritirato
e trasformato
nell'odg n. 950**

Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo"».

24.0.516

BESOSTRI

Respinto *Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Il termine per l'emanazione delle disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 11 della legge 15 maggio 1997, n. 59, è prorogato, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, al 30 settembre 2001».

24.0.1000 VEGAS, PASTORE, SCHIFANI, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
LAURO, NOVI

ORDINI DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

impegna il Governo in attuazione della delegificazione e semplificazione del procedimento di cui all'emendamento 1.Tab.A.502 ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi lettere da *a*) a *g*).

9.4375.900 (già em. 24.0.514)

BESOSTRI

(*) Accolto dal Governo

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

considerato:

che un pluriennale contenzioso è in corso a seguito di una sentenza della Corte costituzionale (397/1989), che ha ristabilito i diritti della categoria dei contrattisti quadriennali della facoltà di medicina, inizialmente esclusi dalla possibilità di accedere alla fascia dei professori associati mediante giudizio di idoneità, come invece era stato concesso, con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 a varie categorie di personale universitario con almeno un triennio di attività;

tale sentenza della Corte ammise gli esclusi, i quali avevano fatto domanda per la tornata del 1983 a sostenere il giudizio di idoneità nell'anno 1990;

ulteriori ricorsi al TAR del Lazio produssero sentenze che imposero la retrodatazione all'anno accademico 1984-85 della nomina a professore associato per i ricorrenti che avessero superato il concorso nell'anno 1990;

considerato però:

che le università interessate non hanno provveduto al ripristino dello stato di fatto e di diritto quale sarebbe stato se la partecipazione al giudizio di idoneità si fosse effettivamente svolta tra il 1983 e il 1984, poichè ai fini della ricostruzione della carriera non hanno effettuato la retrodatazione della presa di servizio dei ricorrenti come professori associati,

impegna il Governo:

a provvedere perchè sia assicurata omogeneità di trattamento ai professori associati, ammessi a giudizio di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale;

perchè non venga lasciata al differente *iter* ed esito delle sentenze dei vari tribunali amministrativi la definizione caso per caso della questione;

perchè sia assicurata una soluzione equa, che preveda la coincidenza ad ogni effetto, dunque anche per la ricostruzione della carriera, della data di presa di servizio con la data della nomina in ruolo.

9.4375.950 (già em. 24.0.516)

BESOSTRI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

L'emendamento 10.502 deve essere inserito come comma aggiuntivo all'articolo 6. **Accolta**

1.

IL GOVERNO

Allegato B**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Ambiente

(Governo Amato-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714)

(presentato in data 06/07/00)

C. 7119 approvato dalla Camera dei Deputati;

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla

Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi (4715)

(presentato in data 06/07/00)

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla

Tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa (4716)

(presentato in data 06/07/00)

Sen. COLLA Adriano

Disciplina del comportamento del cane e del suo proprietario, nonché disposizioni per la repressione delle condotte criminali a danno degli animali (4717)

(presentato in data 06/07/00)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BUCCIERO Ettore ed altri

Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito e temporaneo soggiorno nel territorio della Repubblica (4689)

previ pareri dalle Commissioni 3^a Aff. esteri

(assegnato in data 06/07/00)

7^a Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CONTE Antonio ed altri

Nuove norme in favore dell'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) (4650)

previ pareri dalle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanita', 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/07/00)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. COZZOLINO Carmine ed altri

Istituzione del servizio di emergenza e primo intervento sui treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza (4632)

previ pareri dalle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità

(assegnato in data 06/07/00)

Commissioni 1ª e 4ª riunite

Sen. MANFREDI Luigi ed altri

Nuove norme in materia di servizio militare e servizio civile (4616)

previ pareri dalle Commissioni 5ª Bilancio

(assegnato in data 06/07/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 30 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1 e sull'attività svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile spa nell'anno 1999 (*Doc. CV, n. 5*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il periodo 1999-2000 (*Doc. CLVII, n. 2*).

Detta documentazione sarà trasmessa alla 8ª Commissione permanente.

Mozioni

SERVELLO, MACERATINI, BASINI, MAGLIOCCHETTI, DANIELI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, MARRI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CURTO, DEMASI, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO, MAGGI, MAGNALBÒ, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PASQUALI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO, ZAMBRINO. – Il Senato,

premessi:

che il processo di integrazione europea è entrato in una nuova fase; che è in atto un dibattito a tutto campo sulle prospettive istituzionali e politiche dell'integrazione;

che il Presidente francese Chirac ha recentemente, in un discorso a Berlino, delineato l'esigenza di un nocciolo duro, franco-tedesco, per imprimere una nuova e più sostenuta velocità al processo di integrazione;

che Chirac, con l'evidente avallo della Germania, che non a caso non si è dissociata, delinea una prospettiva di Unione a due velocità, affidando all'avanguardia (i «pionieri») costituita da Francia e Germania la guida del convoglio europeo;

che il quadro delineato dal Presidente francese apre una serie di problemi e di interrogativi riguardanti sia le prospettive dell'Unione nel suo insieme sia il ruolo particolare del nostro Paese;

che si sta determinando una nuova situazione, con la Gran Bretagna che esita a varcare il Rubicone dell'integrazione, che rimette in discussione, nella sostanza, metodi e politiche sino a qui perseguite nel processo di allargamento;

che l'esclusione, in parte volontaria ed in parte imposta dalla dinamica del progetto franco-tedesco della Gran Bretagna, rischia di compromettere i progetti riguardanti l'identità di Difesa europea, nell'ambito della quale l'Inghilterra svolge un ruolo più che importante;

che nella prospettiva di un ulteriore allargamento dell'Unione si pongono tutta una serie di problemi ai quali sinora la conferenza intergovernativa non ha trovato risposta;

che la Commissione di Bruxelles e il Parlamento di Strasburgo rischiano di essere ricondotti ad una funzione non di governo ma notarile;

che siamo in presenza – sia alla luce dei progetti esposti da Chirac circa una Costituzione europea, sia delle idee del Ministro degli esteri tedesco, Fisher, che delinea un futuro federale per l'Europa – di una situazione che rimette in discussione i Trattati sinora sottoscritti, sollecitando di fatto una revisione;

che il Presidente della Commissione Prodi ed il Commissario Monti hanno messo in guardia il nostro Paese circa i rischi della condanna ad un ruolo subalterno nella prospettiva delineata a Berlino;

che l'Italia è prigioniera di una contraddizione che da una parte la porta a favorire il processo integrazionista e, dall'altra, a constatare che tale processo non può essere realisticamente attuato a livello dei quindici, nella prospettiva trenta paesi, ma da un nucleo trainante, franco-tedesco; nucleo nell'ambito del quale noi potremmo entrare solo con un ruolo minore;

che anche su un più vasto orizzonte internazionale c'è l'esplicito appoggio francese alla candidatura al seggio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che penalizza l'iniziativa italiana per un seggio Europeo,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa politica adeguata alle nuove realtà dell'Europa per evitare che l'Italia, Paese che con il Trattato di Roma ha dato l'avvio al processo di unificazione, possa essere relegata ad un ruolo subalterno.

(1-00564)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BUC-CIERO, CUSIMANO, PACE, VALENTINO, MEDURI, BEVILACQUA, MULAS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BORNACIN, DE MASI, COZZOLINO, RECCIA, TURINI, BATTAGLIA, RAGNO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che nei giorni scorsi violenti incendi hanno distrutto migliaia di ettari di bosco in diverse parti d'Italia;

che ha molto impressionato l'incendio sviluppatosi nella pineta di Castelfusano, i cui pini secolari ospitavano specie animali anche rare;

che il vero e proprio disastro ambientale ha purtroppo registrato lacune nella organizzazione delle attività di spengimento, nonostante lo spirito di abnegazione del personale impegnato;

che non si è potuto utilizzare nessuno degli elicotteri in dotazione ai vigili del fuoco di stanza all'aeroporto di Ciampino, in quanto i piloti e i motoristi si sono rifiutati di volare denunciando l'addestramento carente e lamentando la carenza di risorse e personale e rivendicando un'indennità di rischio, come avviene per i piloti dei Carabinieri e della Polizia, mentre invece il Comando dei vigili del fuoco ha affermato che non vi erano elicotteri a disposizione;

che il WWF e alcune forze politiche hanno criticato il comune di Roma per le carenze nel servizio di protezione civile relativamente al problema incendi;

che diversi incendi hanno colpito la regione Puglia, in particolare a Sanicandro Garganico (Foggia), S. Giovanni Rotondo (Foggia), Cagnano

Varano (Foggia), Serra Capriola (Foggia), Altamura (Bari) e in località Punta della Contessa (Brindisi);

che ancora altri incendi hanno distrutto centinaia di ettari di bosco nelle province di Siracusa, Agrigento, Salerno, Nuoro, Avellino, Matera, Reggio Calabria, Catanzaro, Campobasso, Savona, Teramo, Chieti, Como, Montecroce e a Vasto e Volterra;

che, per quanto riguarda in particolare la Puglia, i danni ai boschi, alle pinete e alla macchia mediterranea sono stati ingenti;

che alla Puglia non è destinato alcun Canadair, in quanto erroneamente la regione non è considerata «ad alto rischio», mentre si registrano carenze di uomini tra le guardie forestali e nei vigili del fuoco;

che, evidentemente, per quanto sta avvenendo in tutta Italia, vi sono lacune nell'attività di prevenzione e di spengimento degli incendi;

che anche le pene per i «piromani» non sono adeguate all'entità del reato e vengono irrogate soltanto se vi sono danni alle persone e alle cose;

che lo stesso ex Sottosegretario alla protezione civile, professor Franco Barberi, ha recentemente denunciato una sorta di boicottaggio nei confronti della Agenzia della protezione civile di cui è direttore e che deve occuparsi anche della lotta agli incendi;

che da tempo è ferma alla Camera dei deputati la legge quadro sugli incendi boschivi;

che è necessario aumentare le risorse finanziarie destinate alla prevenzione,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare.

(4-19961)

NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nella giornata conclusiva degli Europei di calcio, disputatasi il 2 luglio 2000 a Rotterdam, prima dell'incontro Italia-Francia, è accaduto un grave episodio che ha visto coinvolti giornalisti e cameramen italiani della RAI;

che il comportamento della polizia olandese è stato violento contro gli stessi giornalisti, in quanto questi stavano effettuando le riprese di una scena verificatasi all'ingresso dello stadio di Feyenoord, dove i poliziotti stessi trascinarono per le braccia 140 disabili per raggiungere il posto loro assegnato per vedere la partita;

che questa grave mancanza di organizzazione nei confronti dei disabili ha indotto i nostri giornalisti ad effettuare le riprese, per diritto di cronaca, che non essendo gradite dalla polizia olandese hanno comportato la dura repressione;

che, a seguito di tutto ciò, alcuni giornalisti sono stati arrestati e dell'episodio sono stati informati la Federcalcio, la Uefa e la nostra Ambasciata Italiana,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri non ritengano opportuno un'immediato intervento per accertare la dinamica dei fatti accaduti e per evitare che in altre manifestazioni sportive si possano verificare fatti simili comunque gravi e lesivi della dignità dei giornalisti e soprattutto dei portatori di *handicap*.
(4-19962)

BEVILACQUA, PACE, MARRI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nei giorni scorsi Legambiente ha divulgato i dati relativi allo stato delle coste italiane minacciate dall'erosione, emersi in uno studio condotto da diverse università italiane, con la collaborazione del CNR (Progetto conservazione del suolo) e coordinato da due esperti di scienza della terra;

che lo studio in oggetto è stato condotto nell'arco di trent'anni, da quando ha avuto inizio la valutazione dell'impatto ambientale;

che le cause del dissesto costiero deriverebbero dalle attività di cementificazione, in costante aumento, dalla presenza di bacini d'invaso e dighe, nonché dal dilagare di porti e porticcioli, di costruzioni realizzate sull'acqua che hanno modificato anche il gioco delle correnti marine facendo sì che zone ricche di sabbia si trovassero all'improvviso senza più spiaggia;

che il fenomeno erosivo ha colpito, in modo particolare, le regioni Calabria e Campania;

che il litorale tirrenico della Calabria (246 Km di cui 188 di costa bassa) è in condizioni assai precarie, con il 64 per cento delle spiagge a rischio molto elevato per la realizzazione a breve distanza dalla battigia di strutture connesse ad insediamenti urbani; lungo la costa ionica (56 Km di costa alta e 384 di spiagge) il fenomeno erosivo è meno diffuso e più recente: i tratti a rischio molto elevato, pari al 44 per cento dei litorali sabbiosi, sono concentrati nella zona più meridionale dove le spiagge sono fortemente irrigidite dagli insediamenti urbani e dalle vie di comunicazione, mentre nella zona settentrionale la situazione è più tranquilla (30 per cento delle spiagge a basso rischio) per la scarsa diffusione di insediamenti urbani;

che in Campania dei 350 Km di costa (escluse le isole) 170 sono di costa alta e 162 di spiagge, cui si aggiungono altri 16 Km circa di litorale coperto da banchine e strutture portuali; sono a rischio molto elevato 95 Km, localizzati soprattutto nella zona della foce del Volturno, nel Golfo di Napoli, nella parte settentrionale della Piana del Sele e nel Cilento;

che oltre alle coste delle regioni citate anche quelle della Basilicata e del Lazio presentano alcuni tratti colpiti dall'erosione;

che in Basilicata il tratto tirrenico, esteso per 17 Km, si compone soprattutto di coste alte, mentre le spiagge occupano solo due settori, a nord e a sud, per circa 4 Km; il 92 per cento delle alte coste è a rischio elevato a causa degli insediamenti turistici che hanno impegnato tutto lo

spazio disponibile; Il settore ionico, al contrario, è costituito quasi completamente da spiagge (36 Km su 38), alimentate da numerosi fiumi che scorrono lungo la «Fossa bradanica» e dunque tutte a rischio elevato e molto elevato (24 Km), con un'erosione che provoca un arretramento della linea di riva di oltre 5 metri all'anno; tale fenomeno è dovuto all'impoverimento degli apporti solidi per i pesanti interventi antropici sui bacini fluviali e all'asporto di sedimenti che dalle spiagge, attraverso canyon sottomarini, raggiungono fondali assai profondi;

che nella regione Lazio, dove il litorale si estende per circa 290 Km, di cui 70 Km di coste rocciose e 220 di spiagge, il 18 per cento delle coste basse è a rischio molto elevato, mentre il 42 per cento è a rischio elevato; tra i tratti più esposti, i settori costieri prossimi a foci fluviali (Fiumicino e Ostia) e la duna in corrispondenza del Parco nazionale del Circeo;

che dallo studio è emerso, altresì, che le dighe e i bacini d'invaso che hanno impiegato una notevole quantità di acqua a scopo industriale ed elettrico hanno causato una riduzione dei deflussi,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di avviare interventi organici e coordinati finalizzati ad una effettiva politica di tutela delle coste, in particolare di quelle delle regioni di cui in premessa, volta a limitare i danni connessi al fenomeno delle erosioni che concorre alla situazione di degrado della fascia costiera.

(4-19963)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso:

che si ritiene necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono; le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché, a fronte delle normative del settore, risulta di fatto impraticabile qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grandi costi;

che dal 1° aprile di quest'anno sono in vigore pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) previste dal decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di «igiene dei prodotti alimentari» e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate dalle associazioni che operano a favore della cittadinanza, senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

che tale normativa, a motivo della sua stessa complessità e determinando ulteriori costi aggiuntivi, è di difficile applicazione;

che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000 hanno di fatto confermato la scarsa attenzione

del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco;

che il disposto del comma 1 del citato articolo 25 recita: «non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100.000.000): proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità»;

che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 trova applicazione anche per l'attività delle pro loco come già previsto dalla legge n. 62 del 1992, che disponeva: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 16 dicembre 1991, n. 398»;

che l'applicazione del complesso di tale normativa rischia di frenare l'attività di quel volontariato che con grande dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici, comuni e comunità montane, nel più disinteressato spirito di servizio, ha dato e può ancora dare molto a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui opera,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a emanare in tempi brevi nuove disposizioni, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-19964)

SPECCHIA, MAGGI. – Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che gli interroganti con apposite iniziative parlamentari hanno già denunciato nel 1998 e nel 1999 la situazione di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti esistente in provincia di Brindisi;

che negli anni scorsi si è continuato a utilizzare, attraverso autorizzazioni per sopralzi non sempre in regola con la normativa vigente e con la tutela dell'ambiente, la discarica della Smd in contrada Mascava in provincia di Brindisi;

che invece i Commissari per l'emergenza, il comune di Brindisi e la provincia avrebbero dovuto da tempo attivarsi per la realizzazione di una nuova discarica, e per la costituzione di forme di cooperazione tra i comuni e di una società mista con la partecipazione della provincia e dei comuni;

che nei giorni scorsi è stata realizzata ed autorizzata una parte della nuova discarica con capacità di smaltimento per soli quattro mesi

e ciò in attesa di completare con altri finanziamenti l'intera nuova discarica;

che è stato sempre ribadito che la gestione della nuova discarica, individuata in una cava in contrada Autigno, sarebbe stata affidata ad un soggetto pubblico;

che il 29 giugno 2000, dopo una precedente iniziativa della provincia poi accantonata, i comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Ostuni, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni e Torchiarolo, riuniti in Comitato di gestione, hanno deciso di «provvedere» alla gestione diretta di una discarica per un periodo di quattro mesi a partire dall'8 luglio 2000, affidando il servizio alla ditta Monticava e ciò senza alcuna gara pubblica;

che quanto avvenuto, a parte la grave decisione della trattativa diretta con la ditta in questione, è in violazione dell'articolo 2 comma 4 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3045 del 3 marzo 2000 che indica per la gestione una società mista con la partecipazione della provincia, dei comuni interessati e di altri soggetti;

che le gravi inadempienze degli anni scorsi e l'attuale situazione di emergenza non possono giustificare decisioni prese contro ogni regola elementare,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare il rispetto delle norme ed anche delle ordinanze del Ministero dell'interno.

(4-19965)

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la sclerosi sistemica, più comunemente nota come sclerodermia, è una malattia cronica ed evolutiva che, oltre a danneggiare la cute, colpisce anche organi ed apparati interni quali il polmone, il sistema gastroenterico, il cuore e i vasi arteriosi, danneggiandone il loro funzionamento, con possibilità di esiti mortali;

che tale malattia presenta ogni anno 10-15 nuovi casi per ogni milione di abitanti e sembra che tale numero tenda progressivamente ad aumentare;

che i pazienti affetti da questa patologia devono essere sottoposti periodicamente ad una serie di esami di laboratorio e strumentali, essenziali per la diagnosi e il monitoraggio della malattia, e devono assumere quotidianamente un certo numero di farmaci necessari per il controllo dei suoi sintomi;

che solo per alcuni di questi presidi diagnostici e terapeutici è prevista l'esenzione del *ticket* e pertanto esami e farmaci sono a completo carico dei pazienti con una intollerabile disparità di trattamento rispetto ad altre patologie croniche di pari frequenza e gravità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare che il numero di casi di sclerodermia è estremamente ridotto;

se convenga sul fatto che ai soggetti affetti da sclerodermia meno facoltosi non resti che una delle due alternative: o il progressivo indebitamento per pagarsi le terapie o la morte certa e anticipata, prelieve lunghe e penose sofferenze;

se non reputi urgente predisporre opportune specifiche forme di tutela per i soggetti affetti da sclerodermia;

se non ritenga inderogabile, per i soggetti riconosciuti affetti da sclerodermia, prevedere l'esenzione dalle spese per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

(4-19966)

BUCCIERO, CARUSO Antonino, MONTELEONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

che, svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tali nell'ottobre 1998 (data in cui svolsero le prove orali); l'inizio del previsto corso di formazione è stato fatto slittare al 31 gennaio di quest'anno e il corso si concluderà il 31 luglio 2000;

che, pertanto, presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria in Roma, si sta attualmente svolgendo la preparazione per i 188 vincitori del corso bandito nel 1996-1997;

che, come noto, tali persone verranno riconosciute ufficialmente vice ispettori nel ruolo degli ispettori (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992) al termine del corso di formazione;

che, in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, specificamente destinato alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito – entro breve tempo – un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria per l'accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario;

che, in pratica, così vengono istituiti, per la polizia penitenziaria, due ruoli; uno dirigenziale «ordinario» (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo speciale (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2° grado);

che, tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendente che è un ruolo inferiore all'ispettore) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia stato reso edotto di tale discriminazione nei confronti di queste 188 persone che frequentano il corso di formazione in Roma e che si vedranno finalmente riconosciuti vice ispettori di polizia penitenziaria nel ruolo degli ispettori solo al termine di questo corso, vale a dire il 31 luglio 2000, con un evidente ritardo di due anni rispetto all'epoca in cui furono dichiarati vincitori del pubblico concorso;

se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella surriferita situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario, anche per la violazione dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 (ove si stabilisce che il ruolo di ispettori comprende vice ispettore, ispettore e ispettore capo) nonchè per la violazione dell'articolo 22, del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992 (ove si dispone che il ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria è articolato in tre qualifiche: vice ispettore, ispettore e ispettore capo) qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultano tali sin dagli anni precedenti, con la conseguenza che verrebbero esclusi proprio i 188 vice ispettori di polizia penitenziaria in quanto nel ruolo di ispettori solo dal luglio 2000 (data in cui termina il corso);

se il Ministro stesso concordi sul fatto che, mentre altri, pur risultando ispettori da data precedente, sono tali solo in virtù del riordino delle carriere, invero questi 188 vice ispettori hanno vinto lo specifico concorso bandito per questo ruolo;

se, vista la surriferita palese ingiustizia, non ritenga opportuna la immediata sospensione del concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario.

(4-19967)

